

CXXXII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo	7053	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1016); PERTINI ed altri: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e condono (444); DEGLI OCCHI: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (600); GONELLA GIUSEPPE e MANCO: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione della amnistia e indulto (954)	7056	
PRESIDENTE	7056	
MANCO	7057	
BERLINGUER	7064	
SILVESTRI	7070	
COMANDINI	7072	
GREPPI	7075	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	7053	
(<i>Ritiro</i>)	7054	
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):		
PRESIDENTE	7054	
SCALIA	7054	
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	7055	
SECRETO	7055	
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	7055, 7056	
		PAG.
		GAGLIARDI 7056
		DE' COCCI 7056
		PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 7056
		Verifica di poteri 7078

La seduta comincia alle 11.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Cerreti Alfonso. (*È concesso*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SCARASCIA ed altri: « Unificazione dei servizi della pesca » (1182);

CAVALIERE: « Modificazioni all'articolo 253 del codice di procedura penale e all'articolo 163 del codice penale » (1183);

DOSI: « Divieto agli agenti di cambio di far parte dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle imprese di credito » (1184);

SCARASCIA ed altri: « Agevolazioni tributarie in favore delle piccole aziende di pesca » (1185);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

COLITTO: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (1186);

DE VITO ANTONIO e GRILLI ANTONIO: « Equiparazione dei limiti di età per il trattamento di quiescenza dei direttori degli uffici locali postali agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato » (1187);

CECCHERINI ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunto con contratto a termine » (1188);

CAIAZZA ed altri: « Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali » (1189);

ALPINO ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensioni di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 » (1190);

BIGNARDI ed altri: « Provvedimenti per l'incremento e la difesa dell'apicoltura » (1191);

SCARASCIA ed altri: « Programma integrativo di potenziamento per le aziende pescherecce » (1192).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che il deputato Sinesio ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa:

« Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1955, n. 1440 (articolo 7) e 12 agosto 1957, n. 779, relative al conseguimento della abilitazione didattica dei professori di ruolo speciale transitorio ed al passaggio degli stessi nel ruolo ordinario » (347).

La proposta è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Scalia, Villa Ruggero, Pennacchini, Negrari,

Alessandrini, Cappugi, Salvio Emanuela, Calvi e Reale Giuseppe:

« Norme di integrazione e di interpretazione relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli enti in possesso di benemerienze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 » (46).

L'onorevole Scalia ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SCALIA. La legge-delega, come è noto, ha sanato molte sperequazioni nei confronti del personale avventizio in servizio presso le amministrazioni statali. Ma una categoria che deve formare oggetto di particolare attenzione è quella dei dipendenti degli enti locali i quali attendono da tempo un giusto provvedimento che riunisca il decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e la legge 8 marzo 1949, n. 99, che tante lamentele hanno suscitato per la loro lacunosa applicazione.

Infatti, l'interprete delle congiunte disposizioni legislative sembra abbia voluto limitare il beneficio introdotto dal legislatore, facendo consistere lo stesso nel solo abbreviamento del servizio utile per poter aspirare ai concorsi; mentre per il personale di ruolo non si è preteso l'esercizio delle mansioni, ritenendo sufficiente il possesso del titolo di studio per essere sistemato nella categoria superiore, per quello avventizio si è invece pretesa anche la dimostrazione dell'esercizio della mansione per i posti messi a concorso.

La presunta esenzione del personale di ruolo organico dall'obbligo dell'espletamento delle mansioni configurate nel gruppo A o B è nata dal supposto silenzio della legge n. 99, la quale, mentre ha esteso al medesimo il beneficio stabilito dal decreto-legge n. 61, lo ha sottratto agli indifesi avventizi (reduci, combattenti, vedove ed orfani di guerra, mutilati ed invalidi di guerra) con l'incauta collaborazione dell'interprete delle norme in esame.

Le leggi speciali in questione avevano, come tuttora hanno, il compito ed il fine di agevolare quanti, in guerra, avevano adempiuto i propri doveri.

Il Consiglio di Stato, nel lamentare la scarsa chiarezza delle disposizioni di cui trattasi, ha sostenuto che non si può con certezza affermare che il legislatore abbia voluto indicare nel testo della legge il titolo di studio come il solo requisito che il dipendente di ruolo debba possedere per fruire dei benefici della legge speciale.

E perciò necessario o opportuno restituire valore alla legge, allo scopo di consen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

tire a tali benemerite categorie di usufruire del medesimo beneficio goduto dal personale di ruolo che, sebbene privo di titoli bellici, è stato inquadrato nella categoria superiore, corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per questi motivi ho ritenuto giusto e doveroso presentare questa proposta di legge (già presentata nella scorsa legislatura) la quale, sviluppata sui presupposti giuridici del decreto-legge 5 febbraio 1948 e della legge 8 marzo 1949, costituirà, qualora approvata, un tangibile atto di giustizia riparatrice a favore dei dipendenti degli enti locali che hanno bene meritato della patria.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scalia.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Secreto, Brusasca, Curti Aurelio e Caveri:

« Trasferimento di 150 cottimisti nel contingente avventizi di terza categoria dell'amministrazione del catasto » (606).

L'onorevole Secreto ha facoltà di svolgerla.

SECRETO. La proposta di legge ha lo scopo di dare sistemazione ad un gruppo di benemeriti impiegati dell'amministrazione del catasto. Si tratta di circa 150 cottimisti, i quali da parecchi anni hanno, con particolare competenza tecnica e con assoluta dedizione al dovere, concorso alla formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto urbano. I predetti impiegati furono a suo tempo assunti in forza della legge n. 1572 dell'8 ottobre 1931 per quanto si riferisce al catasto terreni e al decreto legislativo n. 514 dell'8 aprile 1948.

Sono molti anni che è in atto un rapporto di lavoro a carattere temporaneo ed aleatorio, che noi proponiamo sia modificato e reso permanente mediante l'ammissione nel contingente di avventizi di terza categoria.

Le ragioni di tale trasformazione nei rapporti di lavoro sono indicate nella motivazione della proposta, e si possono riassumere come segue: 1°) lunga durata della presta-

zione che ha fatto nascere negli interessati la legittima aspettativa che ad un dato momento essa si sarebbe definitivamente consolidata; 2°) particolarissima capacità e specifica competenza dei cottimisti catastali dai quali si richiedono perspicue doti di calcolatore estremamente rare; 3°) necessità dell'amministrazione del catasto di non privarsi di un personale qualificato (risulta la insufficienza economica in atto di elementi della carriera esecutiva di ruolo e non di ruolo); 4°) impossibilità di bandire nuovi concorsi per l'ammissione di nuovi elementi, in quanto un terzo dei posti che si rendessero liberi alla qualifica iniziale di carriera dovrà essere conferito, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 262, al personale del corrispondente ruolo aggiunto, ruolo destinato ad esaurirsi senza possibilità di essere reintegrato stante il persistente divieto di assunzione di personale non di ruolo; 5°) ragioni di equità consigliano l'applicazione al personale di cui ci occupiamo di un provvedimento analogo a quello adottato per il personale dell'« Unsea » con legge 22 febbraio 1951, n. 64, ed ai dattilografi degli uffici giudiziari che hanno veduta accolta la richiesta di istituzione di un loro ruolo, essendo stata riconosciuta l'opportunità di dare una sistemazione alla categoria degli amanuensi giudiziari.

La proposta si articola come segue: l'articolo 1 contiene la disposizione di assunzione dei 150 cottimisti mediante il trasferimento nel contingente degli avventizi; l'articolo 2 prescrive i requisiti in possesso del cottimista per poter godere della disposizione precedente (titolo di studio, durata del servizio, condotta e rapporto informativo, preferenza a quanti abbiano conseguito idoneità in precedenti concorsi); l'articolo 3 contiene i criteri di valutazione dell'anzianità di servizio dei cottimisti per il collocamento nel corrispondente ruolo aggiunto nell'amministrazione del catasto; l'articolo 4 contiene le disposizioni relative al finanziamento del provvedimento.

Confido nella presa in considerazione da parte della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Secreto.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Gagliardi:

« Proroga dei termini dell'esodo volontario nei confronti dei dipendenti degli enti locali » (846).

L'onorevole Gagliardi ha facoltà di svolgerla.

GAGLIARDI. La proposta di legge — che, del resto, è condivisa da altre parti della Camera, dalle quali sono state presentate analoghe proposte — ha lo scopo di estendere al personale dipendente dagli enti locali le disposizioni relative all'esodo volontario del personale dello Stato. Tali disposizioni, con la legge 3 aprile 1958, n. 468, sono state prorogate per i dipendenti statali; quindi ci pare opportuno che analogamente si provveda per i dipendenti degli enti locali.

Con l'articolo 2 della proposta di legge viene data inoltre la possibilità ad alcune centinaia di dipendenti da enti locali delle zone di confine, a suo tempo cedute, di essere posti a riposo con speciali facilitazioni. Anche sotto questo profilo la mia proposta non implica oneri da parte dello Stato, in quanto i precedenti stanziamenti a tale scopo istituiti non sono stati esauriti.

Pertanto, sia per la equità della proposta, sia perché essa non incide sul bilancio dello Stato, ritengo che possa essere presa in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa di considerazione della proposta di legge Gagliardi.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato De' Cocci:

« Norme relative all'inquadramento di alcune categorie dei ruoli aggiunti del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell' " Anas " » (857).

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgerla.

DE' COCCI. Ricordo che nella passata legislatura analoga proposta di legge, approvata dalla Commissione lavori pubblici della Camera e modificata dal Senato, non poté diventare legge per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

La proposta di legge si riferisce ad alcune benemerite categorie di personale dell'amministrazione dei lavori pubblici, le quali non hanno un inquadramento corrispondente al titolo di studio posseduto. Mi rimetto, per il merito, alla relazione scritta, augurandomi che la proposta venga presa in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge De' Cocci.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione di un disegno di legge e di tre proposte di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno di legge e di tre proposte di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Continuiamo l'esame dell'articolo 1.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere i seguenti emendamenti, firmati anche dagli onorevoli Gonella Giuseppe, Cruciani, Almirante, Tripodi, Roberti e De Marsanich:

« Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati comunque determinati da motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del codice penale e per gli altri reati ad esso connessi o comunque, al di fuori dei casi di connessione, riferibili ai fatti bellici ed alle lotte politiche verificatesi sino al 18 giugno 1946, compresi tra questi i reati politici definiti con l'amnistia o prescrizione, o grazia sovrana, o sentenza della magistratura, i cui provvedimenti vennero poi dichiarati giuridicamente inapplicabili o inesistenti e le relative declaratorie revocate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

« Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati politici definiti con l'amnistia o prescrizione, o grazia sovrana, o sentenza della magistratura, i cui provvedimenti vennero poi dichiarati giuridicamente inapplicabili o inesistenti e le relative declaratorie revocate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 ».

« Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946 od anche in tempo precedente, ma riaccertati giuridicamente successivamente al luglio del 1944 ».

« Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale o per quegli altri, connessi, o comunque riferibili a fatti politici, commessi sino al giugno 1946 ».

« Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, commessi sino al 18 giugno 1946 ».

« Al primo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e per il reato di lesioni aggravate tra coniugi nel caso sia intervenuta la riconciliazione ».

« Al primo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: L'amnistia non è concessa per i reati preveduti dagli articoli 291 e 292 del codice penale ».

« Al primo comma, aggiungere la seguente lettera g):

g) le confische dei beni disposte ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 20 marzo 1946, n. 134, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 novembre 1946, n. 392, sono annullate e le intendenze di finanza che abbiano disposto l'avocazione allo Stato di tali beni dovranno disporre la reintegrazione della proprietà e del possesso a favore degli aventi diritto. Tali disposizioni relative alla confisca dei beni, contenute nelle leggi per le sanzioni contro il fascismo e per la punizione dei fatti di collaborazionismo, sono abrogate ».

« Al primo comma, aggiungere la seguente lettera g):

g) per tutti i fatti che abbiano formato oggetto di procedimenti disciplinari conclusi con un provvedimento dell'autorità amministrativa od ancora in fase di giudizio ».

MANCO. Abbiamo ritenuto di rimanere vincolati — come egregiamente e compiutamente è stato asserito dal mio collega di gruppo onorevole Giuseppe Gonella — a quello che era stato l'impegno assunto nel comitato ristretto, innanzi al Presidente della Camera. perché questa discussione non subisse rallentamenti e raggiungesse, nel tempo più breve, quel traguardo che è nell'aspettativa di tutti, cioè l'approvazione del provvedimento di clemenza che è nel sentimento e nelle istanze di tutto il popolo, di cui noi siamo qui i rappresentanti.

L'amnistia (in merito alla quale si è discusso se debba trovare o meno diritto di cittadinanza fra le nostre leggi, in rapporto alla sostanza normativa della Costituzione), oltre a rappresentare un'istanza popolare, è inserita nella legge, cioè è inserita nel codice penale, sicché, quando noi ci avviamo a concedere questo provvedimento di clemenza, non ci limitiamo soltanto a fare della giustizia e a concedere grazia o clemenza, come si è detto, ma applichiamo una norma della legge penale che stabilisce tassativamente la possibilità che la clemenza venga concessa.

Se ben ricordo, l'articolo 151 del codice penale stabilisce in maniera tassativa che l'amnistia debba o possa essere concessa sia pure a determinate condizioni, sia pure con determinate clausole: per cui anche se il provvedimento di clemenza subisce, diciamo così, il rischio di alcune condizioni, tutto questo è consentito dalla norma del codice penale.

E' una breve e semplice digressione che noi dobbiamo fare e io mi atterrò strettamente al tema, allorché si discuterà del principio della rinunciabilità, che è sembrato un principio catastrofico nei confronti dell'amnistia medesima, che è sembrato dovesse sconvolgere quello che è il principio della clemenza medesima, dimenticandosi che la legge penale stabilisce che il provvedimento di clemenza può essere sottoposto ad alcune condizioni, ad alcune clausole. Quindi, noi non facciamo che del diritto, non facciamo che delle norme di legge, diritto e legge che tanto più ineriscono nelle istanze del nostro popolo quanto più raggiungono quel traguardo di giustizia, pieno, totale, completo che vuole essere il traguardo finale di ogni legge nei rapporti,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

direi, sociali in tutti i periodi della storia. Perché, onorevoli colleghi, la storia, attraverso le sue articolazioni, attraverso il suo sviluppo non può non raggiungere questo principio di totale giustizia per tutti, morale e sociale.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo dare atto, subito, per ragioni di lealtà e di onestà, che la relazione del presidente della Commissione giustizia, onorevole Dominedò, e dell'onorevole Guerrieri, ha rappresentato non soltanto il punto massimo di bontà, che era alla base della discussione che noi abbiamo avuto in Commissione di giustizia e, quindi, del compendio di queste discussioni, ma anche un punto di consapevolezza, di responsabilità giuridica che non possono considerarsi disgiunte da quei motivi morali che sono alla base di ogni legge. E gli onorevoli Dominedò e Guerrieri ci hanno dato non l'ispirazione per concretizzare un atto di bontà, ma l'ispirazione per concretizzare un atto di giustizia, un atto che concretizza il diritto e la legge. E, quindi, la loro una relazione concreta che non lascia dubbi di sorta e non solleva riserva alcuna circa il raggiungimento di alcune mete che sono le mete di tutti, giacché gli illustri relatori, ripeto, non hanno ritenuto di porre delle riserve su ciò che si deve raggiungere con il provvedimento di amnistia, ma esplicitamente, chiaramente e lealmente, hanno stabilito quello che l'amnistia nell'anno di grazia 1959 deve raggiungere nei confronti di tutti i cittadini italiani. Chi volesse, nella relazione presentata dai due relatori, riscontrare alcune riserve, frasi non dette o pensieri inespressi, chi volesse muovere questa accusa per cercare cioè qualche cosa che non è stato detto, per timore di qualche preoccupazione, errerebbe. Nella relazione c'è di tutto, tutto quello che si vuole da ogni parte politica, da ogni cittadino italiano. Mi pare che non vi possa essere maggiore soddisfazione per noi che affrontare questa discussione in queste condizioni, mi pare che non vi possa essere una migliore posizione per noi che sul terreno fecondissimo della relazione possiamo e dobbiamo raggiungere i traguardi che sono nella relazione medesima.

I due punti fondamentali che sono inseriti nella relazione, che d'altra parte hanno formato oggetto di discussione in Commissione, sono: 1°) la pacificazione nazionale; 2°) i motivi di sicurezza sociale.

È un termine quello della pacificazione che ha avuto fino a questo momento soltanto una significazione morale e sotto questo profilo è

stato attentamente considerato, esaminato e discusso nella maniera più ampia.

Dirò qualche cosa di più, che si riferisce a quella che è la funzionalità stessa dello Stato e della legge. La pacificazione ad un certo momento (mi sia consentito di fare questa affermazione che sembra vada al di là di quello che è il concetto unicamente etico della pacificazione stessa) io la vedo più ancora come un principio di funzionalità, di ordine non solo morale, ma anche materiale.

Uno Stato non può funzionare e non può rendere se non è in pace. Le leggi non possono farsi se non vi è questa premessa di pace e di concordia. Pace e concordia non sono soltanto concetti morali, religiosi, etici, ma sono anche concetti tecnici. E in questo concetto che si inserisce soprattutto la pacificazione.

Il Governo Segni, il quale ha ritenuto di dare una svolta al normale corso degli avvenimenti politici della nostra nazione, inseguendosi su posizioni di maggiore dinamismo, si presenta al popolo italiano con un atto di giustizia qual è quello della pacificazione nazionale. In tal modo esso non solo si ferma su posizioni morali ed etiche, ma si impegna nei confronti del popolo italiano di porre in atto tutte quelle leggi necessarie per il miglioramento della vita dei cittadini sia dal punto di vista morale sia da quello materiale.

Questo è il concetto di pacificazione. E non sembra nuovo. Le persone non vanno d'accordo se non sono in pace; non si può rendere se non si è d'accordo; non ci si può incontrare su problemi tecnici, sui problemi del lavoro se non vi è l'accordo, se non vi è un incontro spirituale che diventa anche mentale. Quindi non si tratta solo di un atto di rispetto alla trascendentale concezione della religione o della morale, ma anche di un motivo di ordine pratico e di lavoro quotidiano. Ecco il significato fondamentale della pacificazione, che è uno degli atti più importanti del Governo Segni, che si presenta con questo provvedimento di clemenza per dare la definitiva rottura alla spirale della vendetta e per dare un definitivo strappo perché lo Stato possa lavorare e rendere più di prima.

Il secondo punto è quello della sicurezza sociale e si riferisce un po' all'articolazione generale del provvedimento di clemenza sia per quanto riguarda i reati politici sia per quanto riguarda i reati comuni.

Quando si dice sicurezza sociale si dice porre la società nelle condizioni di legittima difesa da quelli che possono essere considerati reati più gravi e più pesanti; si dice porre

la società nelle condizioni di difesa dai turbamenti e dai perturbamenti che possono compromettere il suo normale equilibrio.

È un riferimento che noi dovevamo legittimamente fare a proposito di alcuni concetti che egregiamente, ma erroneamente, sono stati espressi dall'onorevole Gullo, il quale, a proposito della sicurezza sociale e della sanzione penale in rapporto ai reati, e a proposito di alcune limitazioni di carattere obiettivo in rapporto alla pena, ha asserito che, poiché il codice penale include le aggravanti che mutano l'intensità della sanzione penale, aggravanti che sono in rapporto al reato, in rapporto a posizioni soggettive dell'imputato, non vale la pena di escludere alcuni reati, giacché vi è la sanzione che di per sé fa maggiore giustizia di reati che sono più gravi.

Concetto, a nostro avviso, onorevoli colleghi, erroneo, perché se è vero che la sanzione penale aumenta ed è più grave in rapporto alla maggiore gravità del reato, alla recidività o alla maggiore pericolosità dell'imputato o del reo, è pur vero che la società oggi si trova in condizioni tali da doversi difendere da una natura specifica, tipica di alcuni reati che sono diventati paurosamente contagiosi e che preoccupano veramente quella che è la sicurezza della società. Parleremo di questa circostanza, comunque, nella parte che riguarderà i reati comuni, che si inseriscono nell'articolo 1 del provvedimento di clemenza.

Dicevo che i due motivi fondamentali sono quelli della pacificazione e della sicurezza sociale. L'onorevole Dominedò, me lo consenta, deve prendere atto del fatto che abbiamo considerato in maniera leale ed obiettiva la parte nucleare della sua relazione, nella quale si afferma che bisogna porre la pietra dell'oblio su tutto il passato, sugli odi, sulle vendette, sugli spiriti di parte, con la quale insomma si stabilisce una specie di resoconto giuridico con la storia, per cui tutto quello che di erroneo vi è stato, deve essere definitivamente sepolto, di fronte ad una concezione direi quasi vaticinatrice per i tempi che verranno. Infatti, l'onorevole Dominedò ha espresso nella sua relazione, con una schiettezza di cui gli diamo atto, concetti che hanno valore non soltanto per il momento attuale, ma ne avranno anche per i posteri. Quando egli afferma che tutto deve essere sepolto e che bisogna dimenticare, stabilisce un concetto che avrà la sua importanza tra 15, 20 o 100 anni, perché avrà eliminato, sotto il profilo del diritto e della morale, i contrasti che

nei secoli che verranno, vi saranno nella storia.

Ella, onorevole Dominedò, ha stabilito un principio che non ha soltanto un valore attuale, ma ne ha uno più grande, che si riflette nel futuro. Ella, con quella sua discussione di carattere giuridico, volta, sia pure un po' stentamente, alla soppressione di quella nefanda legge del 1944, ha stabilito che, qualunque sia la storia futura, quali che siano i contrasti futuri, le epoche future, le guerre future, le lotte e le vicende future, i contrasti che matureranno nella storia italiana, pur tuttavia vi è un principio distensivo, che trascende le lotte e i contrasti, che sta nella storia e che per ciò stesso non può seguire la politica e la cronaca della storia.

È questo, a mio avviso, il punto fondamentale per cui questa relazione rimane un monumento non solo per l'epoca presente, per il Governo Segni, per il ministro guardasigilli e per il sottosegretario onorevole Spallino, ma è un monumento che rimarrà nel futuro, perché i posteri, quando la leggeranno, prenderanno atto del fatto che vi sono stati uomini di grande buona volontà e di grande consapevolezza giuridica, di grande responsabilità e di grande cultura, che hanno deciso che la storia, qualunque essa sia, deve essere sempre sottoposta a questo principio, più grande della storia stessa, che la guida, la sviluppa, la regola.

Onorevoli colleghi, vi è però un punto della relazione che va, se non censurato, almeno commentato. Sarebbe troppo facile accettare tutto quello che nella relazione si dice in una maniera veramente molto egregia, e non fermare la propria attenzione su un punto che deve formare oggetto di una preventiva censura.

Si dice nella relazione, a proposito della proposta di legge presentata dall'onorevole Giuseppe Gonella e dal sottoscritto per la soppressione della legge del 1944 e per l'inserimento nell'amnistia dei fatti che datano dal 1929 in poi, in buona sostanza a proposito della soppressione del *dies a quo*, testualmente: « Ora, mentre dal punto di vista formale è evidente in questa sede l'inammissibilità di una domanda di abrogazione dei citati decreti legislativi, non altrettanto può dirsi, almeno in via preliminare, per la correlativa proposta di amnistia, formulata appunto attraverso la detta domanda di soppressione del *dies a quo* ». L'onorevole Dominedò stabilisce, dunque, un contrasto stridentissimo tra quella che è la proposizione formale di una domanda di soppressione del *dies a*

quo in rapporto alla soppressione della legge del 1944 e quella che è la sostanza della domanda medesima; una specie di anacronismo tra forma e sostanza, perché mentre la forma si ferma alla impossibilità di sopprimere la legge del 1944, la sostanza invece che viene accettata dall'onorevole presidente della Commissione è quella relativa alla soppressione del *dies a quo*.

Vorrei rivolgere una semplicissima domanda all'onorevole presidente della Commissione, e all'altro relatore onorevole Guerrieri: scusate, i legislatori del 1944 si sono posti il problema di una formalità nella presentazione della loro legge circa la retroattività della legge stessa? Hanno cioè quei legislatori tenuto conto delle esigenze formali oltre che delle esigenze sostanziali?

Che cosa significa esigenze formali? Che cosa significa presentare un qualche cosa che si acconci alla forma del diritto? Significa tener conto delle esigenze, delle necessità della legge scritta, del diritto; sicché se non si tien conto di queste formalità e di queste esigenze una domanda e una legge non possono esser presentate.

Ora quando l'onorevole Dominedò assume e stabilisce che dal punto di vista formale una domanda che stabilisca la soppressione della legge del 1944 non è esatta, non è una legge ortodossa, laddove dal punto di vista sostanziale una domanda che sopprima il *dies a quo* è proponibile ed accettabile, non ha tenuto conto che la legge del 1944 non poteva essere varata, sia dal punto di vista sostanziale, per quella aberrazione morale, etica e religiosa nella quale incorreva, sia dal punto di vista formale, perché non teneva conto della impossibilità giuridica della retroattività della legge.

In sostanza con la legge del 1944 in Italia e nel mondo del diritto si è stabilito un principio che è contro l'Italia, contro il mondo e contro il diritto. E questo che cosa è? Non è proposizione formale? Dimodoché, onorevole presidente della Commissione, io che ho per lei tanta stima per vari motivi e perché ella appartiene ad un ceppo di giuristi, quando prendo atto di quella parte della sua relazione che stabilisce una specie di preclusione alla nostra volontà, ai nostri tentativi di affermarla (e come vedete è un ragionamento essenzialmente tecnico, che si inquadra nell'articolo 1 della legge medesima), quando constato che voi ci precludete la possibilità di inserirci formalmente nella legge di amnistia sopprimendo sostanzialmente il *dies a quo*, osservo che voi ci tagliate le gambe, ma non completamente da non poter egualmente camminare

su delle stampelle che sono molto più resistenti delle gambe medesime, perché non risolvete il problema. Ma si potrebbe obiettare: il fatto che la legge del 1944 non abbia tenuto conto di queste esigenze formali non giustifica la presentazione di una domanda che viceversa deve tener conto egualmente di questa posizione formale della legge. Però ella, onorevole Dominedò, dice (e qui la sua freschezza giuridica e morale appare in maniera evidente ed è forse questo il punto più esplosivo della sua relazione, più bello, non dico ingenuo perché ella è tanto profondo, è un maestro del diritto; ma direi che tutta la sua anima appare in questa seconda parte di questo rilievo formale della legge): « non altrettanto può dirsi almeno in via preliminare », in via preliminare per la correlativa proposta di amnistia formulata appunto attraverso la detta domanda di soppressione del *dies a quo*. In tal modo che cosa formula ella, se non una considerazione di carattere formale?

Ma, signor Presidente, onorevole sottosegretario: vi sono delle questioni sostanziali che si fanno in via preliminare, o la via preliminare non è di per sé una via di forma? Quando voi fate una questione sostanziale inserita in via preliminare, avendo soppresso la questione di carattere formale, non dite forse la stessa cosa?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ma gli effetti sono sempre diversi.

MANCO. Voi fate una questione diversa. e sarei felice di poter aprire un contraddittorio su questo punto. Quando gli onorevoli Guerrieri e Dominedò asseriscono che dal punto di vista della forma tutto ciò non è possibile, mentre in via preliminare, dal punto di vista sostanziale (come se la forma non fosse sostanza nel campo del diritto) la soppressione è possibile, legittima, devo dire che voi siete sul mio stesso piano, che volete raggiungere, con cavilli, eufemismi (non dico artificio, sebbene giuridicamente l'artificio è segno di maestria) il mio stesso scopo, ma vi mettete in una situazione che è più forte di voi e alla quale non riuscite a sottrarvi. Se volete raggiungere il nostro stesso scopo, perché non dirlo apertamente? Assumete impegni precisi, ma che non siano impegni per il Governo Segni del 1959, che è un anno che passa. bensì impegni per la storia. Dovete fare un piccolo centimetro di strada per alzarvi definitivamente e per abbracciare e fare vostri i nostri principi, che non sono solo i nostri, ma di tutti, perché sono i principi più morali.

Onorevoli colleghi, non è un mistero se vi diciamo che su questa piattaforma noi abbia-

mo ingaggiato e riteniamo di ingaggiare, non dirò un battaglia — sarebbe un termine troppo grosso —, ma una lotta pacifica per raggiungere questo traguardo. Guardate quale è stata l'ansia e l'istanza di pacificazione di questo gruppo politico; e di ciò tengano conto i colleghi di sinistra, perché a loro in questo momento devo rivolgere una dichiarazione che reputo importante.

Abbiamo superato alcuni cancelli spirituali che esistevano per noi, abbiamo cercato di dare una sterzata anche in nostro danno, comprendendo nel primo emendamento all'articolo 1 i reati connessi, intendendo la connessione in senso larghissimo, facendo però — questo è il punto — corpo unico tra il concetto della connessione e quello della soppressione del *dies a quo*.

Ora, dal momento che l'onorevole Zoboli afferma: noi vogliamo la pacificazione, vogliamo la concordia nazionale, siamo stanchi di dover ancora riaprire a distanza di 15 anni i processi contro i partigiani; quando l'onorevole Greppi di parte socialista, da quel giurista che è, non dico che sposi la nostra causa, ma l'accetta, perché la bandiera che noi sventoliamo è una bandiera di reale, sostanziale, totale concordia, che abbraccia sia i casi della sinistra, sia i casi nostri; quando noi proponiamo con quell'emendamento la necessità che sia elargita l'amnistia per i reati connessi, dando — badate bene, onorevoli colleghi — al concetto di connessione un significato che né l'onorevole Zoboli, né lo stesso onorevole Gullo gli hanno dato, ma che forse gli ha dato soltanto l'onorevole Degli Occhi: il significato cioè di una connessione che va al di là dei concetti espressi dall'articolo 45 del codice di procedura penale, intendendo analogamente per occasione quella che tenga conto del riferimento del fatto anche di ordine comune, per cui abbraccia tutti coloro che per un motivo precario, provvisorio, contingente, ma sempre con un substrato politico, abbiano commesso una infrazione, un illecito, l'emendamento che noi presentiamo è rappresentativo di una concezione generale e totale che riguarda sia i comunisti, sia i socialisti, sia gli altri partiti; ma forma anche un corpo unico con l'altro nostro emendamento relativo alla soppressione del *dies a quo*.

Non so che cosa pensi l'onorevole Greppi su questo punto, egli che in Commissione giustizia ha accettato totalmente questo principio, che è risolutivo agli effetti della reale, sostanziale, totale pacificazione nazionale.

Guardate, onorevoli colleghi, che noi abbiamo fatto degli sforzi; sì, li abbiamo fatti.

L'onorevole Degli Occhi ieri sera, con quella sua brillante, appassionata, accorata, simpatica, perfetta discussione giuridica e morale attorno a questo problema, ha affermato: se un ladro, un imputato, un reo è andato a rubare il casco della moglie del fascista, perché voleva trovare un fascista e non l'ha trovato, o se, caso inverso, il fascista, recandosi dalla moglie del partigiano, voleva uccidere il partigiano e non l'ha trovato e ha finito col rubare il casco della moglie del partigiano o con il violentarla, commettendo un reato di natura comune, in una occasione però, in una circostanza che era, per lo meno dal punto di vista internazionale, dal punto di vista mentale, dal punto di vista di ciò che si voleva raggiungere, politica, voi dovete giudicare sul terreno politico, dovete giudicare soltanto in ordine ad una volontà che è politica e non in ordine ad un fatto di ordine comune.

Andiamo adagio, onorevole Degli Occhi, anche su questo punto, perché può esserci pure il caso inverso, il caso cioè di colui che andava per rubare il casco della moglie del fascista, per stuprare la moglie del fascista o del partigiano, per violentare, per rapinare... (*Interruzione del deputato Gian Carlo Pajetta*).

Non credo, onorevole Pajetta, di turbare la tranquillità morale e spirituale del presidente della Commissione giustizia.

Dicevo che, quando una persona, invece di avere una finalità politica e di raggiungere occasionalmente una finalità criminale comune, vuole raggiungere una finalità criminale comune e trova come giustificazione provvisoria, come discriminante precaria il motivo di ordine politico, in quel caso il motivo di ordine politico diventa orpello di una cosa nefanda, che si vuole compiere unicamente per soddisfare un proprio scopo criminoso, un proprio illecito comune!

Ecco l'indagine che bisogna fare, ed è l'indagine che non può fare la legge, che statuisce per sommi capi i principi generali che reggono la norma scritta. E a chi è demandata l'indagine? Al magistrato. Sì, perché io e voi abbiamo piena fiducia nel magistrato, anche se e anche quando sbaglia; più ancora quando sbaglia, perché, quando il magistrato erra, in quel caso e soprattutto in quel caso vi è da percepire una sua capacità obiettiva di giudizio, che cade sotto il colpo dell'errore, ma la sua capacità e la sua obiettività rimangono sempre incontaminate, perché la magistratura rimane ancora presidio di giustizia, di obiettività e di moralità in Italia. Starei per dire che sarebbe un grosso guaio se in questa Ita-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

lia non avessimo questa, non dico unica, garanzia, ma questa grande garanzia di magistrati perfetti ed incorruttibili, che pronunciano sentenze che rispecchiano la loro totale buona fede e la loro capacità di giudizio!

Abbiamo acconsentito alla soppressione di questa nostra istanza e abbiamo presentato questo emendamento che comprendeva anche i reati connessi. Abbiamo teso cioè una mano ai rappresentanti della sinistra, che si battevano per questi motivi, e abbiamo detto: noi possiamo anche comprendere questa esigenza, perché i casi sono vostri, non nostri. Volete che sia fatta clemenza a moltissimi che hanno commesso reati comuni perché voi dite che sono reati a sfondo politico. E sia, ma voi avete il sacrosanto dovere di avvicinarvi alla nostra tesi, che è quella della soppressione totale del *dies a quo*, nella formula che riterrete più opportuna e più logica.

È per questo, onorevoli colleghi, che abbiamo presentato una serie di emendamenti, coi quali abbiamo indicato la strada a tutti gli uomini di buona volontà del Parlamento italiano, a tutti coloro che finalmente riteranno che uomini i quali hanno raggiunto i 50, 60, 70 anni e hanno corso l'avventura (per me splendida, per altri no; ma qui vi parlo di concezioni soggettive) del 1919, 1920, 1921, 1922, debbano essere compresi e perdonati nella giustizia, non al di fuori della giustizia! Perché il provvedimento di clemenza è, sì, un atto di perdono, però entro il codice penale, con una norma della legge penale, ed è la legge penale che statuisce, nella sua obiettività e con una sua norma scritta, l'atto di clemenza, che diventa perciò stesso atto di giustizia. Se non fosse scritto nella norma penale e nella Costituzione, potremmo dire che sarebbe solo un atto di clemenza; ma l'atto di clemenza che tenga conto di particolari esigenze storiche e politiche, di particolari momenti, di particolari sacrifici, di particolari dolori, di particolari speranze soprattutto, non è solo provvedimento di clemenza, ma provvedimento di giustizia che racchiude e assorbe la clemenza.

Ecco perché abbiamo presentato questi emendamenti nelle varie forme. Siamo convinti che qualcuno di questi emendamenti la Camera approverà, se vogliamo veramente raggiungere la pacificazione. Altrimenti, parliamo francamente, vorrà dire che ci saremo fatti beffa gli uni degli altri. Vi dirò chiaramente, come rappresentante di questo gruppo, che se non si approva l'emendamento relativo alla soppressione del *dies a quo* vuol dire che la pacificazione non la si vuole, non si

ha interesse a raggiungerla, che è ancora molto lontano il giorno nel quale si possa risolvere il problema morale, il problema di vita concorde di tutto il popolo italiano.

Onorevoli colleghi, se voi accetterete questo nostro principio, che non è nostro soltanto, ma che è stato dall'onorevole Dominedò scritto, e che mi rifiuto di pensare non debba essere il principio del ministro e di tutti i giuristi di cui a quel manifesto letto dall'onorevole Giuseppe Gonella, se non accetterete questo principio, vuol dire che non avete il coraggio di assumere totalmente la responsabilità di una vostra funzione nei confronti della storia e dello Stato, oppure che non avete interesse a raggiungere totalmente una pacificazione che è nel cuore, nelle istanze e nel sentimento del popolo italiano.

Non vogliamo attendere oltre perché sia fatta giustizia con clemenza o clemenza nella giustizia (definitela come volete); siamo disposti, in omaggio a questa ragione di bontà e di carità cattolica, ad estendere la clemenza a qualcuno che può avere consumato errori grossi e illeciti penali molto gravi nei confronti della patria, e noi saremo felici di questa ospitalità in terra nostra nei confronti di qualche latitante che ha commesso reati per noi comuni, anche se per altri sono politici, pur contro la norma giuridica così come noi la vediamo, ma in funzione di una norma trascendentale che ha valore per tutti. Se tanto siamo disposti a fare, chiediamo che si faccia altrettanto dall'altra parte e che vi sia realmente una stretta di mano dagli uni e dagli altri nel segno della giustizia e della morale.

Questo è il punto fondamentale. E sono d'accordo con noi molti deputati della maggioranza e moltissimi della sinistra, ritengo, vuoi per ragioni partigiane, di interessi di gruppo, vuoi per ragioni di giustizia, vuoi per ragioni di serietà mentale, starei per dire, per ragioni di tecnica giuridica. Non è in disaccordo, credo, l'onorevole Dante, il quale nella Commissione di giustizia espresse dei concetti che non erano difformi da questi. Mi pare che non siano in disaccordo molti deputati socialisti, i quali, sia pure in funzione di una loro esigenza o di un criterio paritetico di giustizia per tutti, hanno accettato questo nostro emendamento. Vedremo alla prova che cosa la Camera farà.

BERLINGUER. Non è affatto esatto.

MANCO, Onorevoli colleghi: connessione, ragione politica dell'amnistia, soppressione del *dies a quo*. Per noi basta. Abbiamo anche noi delle idee di carattere tecnico. Amiamo anche

noi la legge scritta, siamo anche noi modestissimi cultori del diritto e presenteremo le nostre osservazioni in tema di rinunciabilità e in tema di reati finanziari (argomenti degli articoli 2, 3, 4 e seguenti). Nel primo articolo però si legge qualcosa intorno ai reati comuni che vale la pena di commentare molto brevemente, attorno, soprattutto, al principio della esclusione. Farò alcune considerazioni in merito ai reati di carattere amministrativo-disciplinare per giungere celermente alla conclusione di questo mio intervento.

È stato sostenuto autorevolmente da più parti che il principio delle esclusioni dei reati comuni dall'amnistia deve essere soppresso. Si è detto che in tanto deve sopprimersi questo principio delle esclusioni in quanto l'esclusione di per sé contrasta con il concetto, con la *ratio* del provvedimento di clemenza.

Dal punto di vista formale, mi sembra che questa osservazione sia errata. Mi pare infatti che l'articolo 151 del codice penale preveda tassativamente la possibilità che un'amnistia sia sottoposta a determinate condizioni ed obblighi; e non vedo perché una condizione non debba essere una limitazione di questo beneficio di clemenza.

Quali sono le condizioni? Sono tutte le condizioni che non contrastano con la legge, tutte le condizioni che possono essere considerate nell'interesse della stessa esecuzione del provvedimento di clemenza.

Una condizione consiste nella necessità di escludere da questo provvedimento alcuni reati veramente gravi. Diamo atto alla Commissione di giustizia che, nel suo fecondo lavoro, ha incluso nell'amnistia la truffa. Come si poteva escludere la truffa? La soppressione di alcuni reati ci ha consigliato ad orientarci verso altri reati di altra natura e gravità, e non verso quei reati che sono più comuni nella vita quotidiana. Ecco perché mi riferivo alla truffa. Del resto, non tutti i colleghi sono avvocati. Ci siamo dunque orientati (e siamo grati alla Commissione per aver accettato l'emendamento) verso quei reati contro la morale, che mi pare costituiscano oggi il pericolo maggiore di questa nostra società.

Ecco i motivi per cui abbiamo ritenuto di affermare questo principio, che si inserisce nella legge a norma dell'articolo 151, e che si inserisce anche in una ragione sociale.

Quanto ai reati di diffamazione a mezzo della stampa, decideremo come la Camera vorrà. Si faccia però credito al nostro gruppo di aver preso l'iniziativa di aumentare per i

reati a mezzo della stampa da quattro a sei anni il limite ammissibile. Si dirà tutto quello che si vorrà; si faranno censure a questo articolo; si dirà che noi ci siamo limitati a considerare il motivo politico del reato di stampa. Però rimanga fermo il principio che da questa parte si sostiene che il limite di pena ammissibile per il reato di stampa deve essere portato a sei anni, mentre nel testo governativo si prevede quello di quattro anni.

E ancora due argomenti.

So perfettamente che mi si potrebbe accusare di non essere nel tema, ma va tenuto presente che io mi limito ad illustrare emendamenti presentati su questi punti dal mio gruppo.

Con la concessione dell'amnistia moltissimi epurati, moltissimi dipendenti pubblici condannati disciplinarmente e amministrativamente in virtù di una sentenza penale dovrebbero essere reintegrati completamente nelle loro funzioni, in quanto la amnistia estingue il reato. Bisogna, per altro, tenere presente che occorrerà riparare anche alle confische e a tutte le altre pene accessorie e sanzioni di carattere disciplinare e amministrativo, alle quali dovrebbe essere automaticamente estesa l'amnistia.

Uno degli emendamenti da noi presentati prevede appunto l'abrogazione delle confische di beni previste dalle leggi per le sanzioni contro il fascismo; tale abrogazione deve riferirsi sia alle pronunce già avvenute sia ai fatti ancora in fase di giudizio.

Gli emendamenti di cui il nostro gruppo si è fatto promotore mirano tutti al raggiungimento dell'obiettivo della pacificazione. È necessario che questa pacificazione sia totale e che, contestualmente e contemporaneamente alla pacificazione di carattere penale, si compia anche quell'altra che interessa gli impiegati e i funzionari epurati per ragioni eminentemente politiche.

Finisce qui il nostro discorso, onorevole Presidente e onorevoli colleghi; ma comincia da questo momento il nostro invito e la nostra richiesta di giustizia.

L'onorevole Giuseppe Gonella ha terminato ieri il suo intervento esprimendo l'augurio che il ministro guardasigilli dia il suo nome a questo provvedimento di clemenza. Io vorrei che fosse il Governo Segni a dare il suo nome al provvedimento, considerandolo un provvedimento di giustizia per tutti, nel nome dell'Italia e nel nome di Dio. (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per tutti i reati politici a sensi dell'articolo 8 del codice penale e per i reati ad essi connessi o comunque, anche al di fuori dei casi di connessione, riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946, commessi da partigiani o da appartenenti alle forze armate regolari ».

« Al primo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena ».

Ha facoltà di svolgerli.

BERLINGUER. Intendo attenermi alla linea di condotta che il mio gruppo ha seguito nell'iter legislativo delle proposte e del disegno di legge. I colleghi della Commissione di giustizia ed i rappresentanti del Governo possono dare atto che il gruppo socialista ha sostenuto la esigenza di intensificare ed accelerare, in quella sede, i lavori ed ha richiesto, a mio mezzo, di chiuderli nella ultima seduta. Abbiamo poi dato la nostra adesione immediata e incondizionata, nella conferenza dei capigruppo, a cui pure ho partecipato, alla giusta proposta del Presidente Leone perché tutti rinunziassimo ad intervenire nella discussione generale in aula. Ed abbiamo, noi soli, tenuto fede all'impegno.

Non soltanto non siamo intervenuti in tale discussione, ma non interveniamo neppure oggi a soffermarci sui problemi di massima in sede di esame dell'articolo 1 del progetto governativo, perché non ritenevamo e non riteniamo indispensabile affrontare questioni di natura dottrinarie o di struttura generale dei provvedimenti o addirittura discettare sui « prolegomeni » della relazione della Commissione di giustizia. Seguiamo questa linea di condotta perché ci rendiamo conto della lunga attesa di tanti interessati e delle scadenze dei lavori parlamentari. Come presentatori della prima proposta di legge, cioè come promotori di una nuova amnistia, è naturale che abbiamo sempre sentito con più acuta sensibilità di ogni altro, questa urgenza.

Ricordate: la nostra proposta di legge risale a quasi sette mesi or sono. E non è esatto quanto si scrive nella relazione di maggioranza

e cioè che il proposito di una amnistia già maturasse da tempo nei vari gruppi parlamentari e nel Governo. Maturava nell'opinione pubblica e nelle posizioni che, sin dalla passata legislatura, soltanto noi ed i colleghi del gruppo comunista avevamo assunto al Senato e alla Camera. In questa nuova legislatura siamo stati noi socialisti ad assumere l'iniziativa, nello scorso ottobre; ma la nostra proposta è stata dapprima accolta dalla diffidenza di alcuni ben identificati settori dell'opinione pubblica e specialmente dalla diffidenza del Governo e del partito della democrazia cristiana. La riprova l'abbiamo avuta dall'iter a cui la proposta è stata assoggettata e che pareva costituisse un periplo interminabile, con soste talvolta lunghe, attraverso una serie mai vista di Commissioni. Non si dimentichi che, per esempio, nelle Commissioni di finanza e tesoro e della difesa i rappresentanti del Governo hanno espresso sempre parere contrario, i deputati governativi che facevano parte di quelle Commissioni hanno votato « no » alle nostre richieste; ma siamo riusciti ad ottenere ugualmente i pareri favorevoli.

È poi accaduto che, per la nostra propaganda, si è determinato nel paese un sempre più vasto fermento di opinione pubblica, che poco a poco altri gruppi hanno dovuto riconoscere valida la nostra iniziativa e che, anche il Governo dopo oltre cinque mesi (e non a breve distanza di tempo, come apparirebbe dalla relazione) è stato finalmente costretto a presentare un suo disegno di legge.

Credo però mio dovere ripetere quanto ho già riconosciuto in Commissione e sulla stampa. Sono convinto che personalmente l'onorevole Gonella non fosse ostile ad un'amnistia; e vi sono alcuni elementi che confermano questa mia convinzione. Non vi è dubbio però che il partito socialista ha diritto di rivendicare, con la propria iniziativa, anche il merito di una lunga e tenace lotta che ha determinato i consensi oramai quasi unanimi oggi raggiunti sulla necessità e nella impostazione generale dell'atto di clemenza da noi richiesto. (*Approvazioni a sinistra*).

E passiamo, senz'altro, ai due emendamenti che mi accingo ad illustrare. Noi abbiamo ripresentato come emendamento il testo della nostra proposta di legge per quanto concerne l'articolo 1, lettera a). I punti sono tre. Il primo riguarda i soggetti di questo aspetto di amnistia, che per esprimermi con brevità, dirò è da riconnettersi al periodo degli eventi bellici o immediatamente successivi.

Soggetti del provvedimento, secondo la nostra proposta, avrebbero dovuto essere i parti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

giani. Assimilare i partigiani ai collaboratori del nemico, ai sostenitori del governo illegittimo e della tirannide inasprita durante la guerra (e diventata anche più incontestabilmente illegale nel periodo del triste governo di Salò), ci sembra una violenza contro la storia. I partigiani — non dobbiamo dimenticarlo mai — hanno riscattato il nome e l'onore d'Italia, hanno aperto una via nuova al progresso, alla restaurazione delle libertà democratiche, anche se oggi, purtroppo, le loro aspettative, la loro volontà e quella di tutto il popolo italiano sono deluse da una sempre più pesante involuzione politica. Si deve alla resistenza e alla gloriosa lotta partigiana la Costituzione che regge oggi il nostro Stato; si deve a queste lotte, onorevoli colleghi dell'estrema destra, se voi stessi potete oggi, anche in Parlamento, parlare liberamente!

Tuttavia noi riconosciamo che questa amnistia può prescindere anche dai soggetti a cui si riferisce l'articolo 1, lettera a). E rinunciamo pertanto alla distinzione contenuta nelle ultime parole dell'emendamento, quelle in cui si allude proprio ai partigiani. Vi rinunciamo non soltanto per la invocata pacificazione, ma anche per un altro motivo: perché, affrontare un voto su questo punto, sarebbe affrontare un voto in cui, noi rappresentanti dei partiti popolari, ci troveremmo in minoranza; e forse si offrirebbe, con tale voto, uno spettacolo, in Italia e fuori d'Italia, il quale potrebbe far credere a taluno che coloro che ancora riconoscono il valore storico, morale, patriottico della guerra partigiana, coloro che distinguono i partigiani dai combattenti nelle opposte schiere, sono, oramai, nel nostro paese, una minoranza, ciò che io non credo sia, almeno nel pensiero di alcuni altri parlamentari che non militano nei nostri partiti.

Però (e qui rispondo subito all'onorevole Manco) non si arrivi fino a voler retrodatare questo provvedimento (neppure quello dell'articolo 1, lettera b): reati politici) nientemeno che a un *dies a quo* di cui non si fissa neppure la data. Ciò significherebbe ben altra cosa: non pacificazione, ma riconsacrazione storica e morale di tutto il fascismo, quindi un riconoscimento che non esito a chiamare assolutamente antistorico ed immorale! (*Approvazioni a sinistra*).

Vi è però un altro aspetto dell'articolo 1, lettera a), che è il più importante: esso è stato già accennato dall'onorevole Gullo, dagli onorevoli Manco, Giuseppe Gonella, e da altri che sono intervenuti, e ieri efficacemente precisato

dall'onorevole Degli Occhi, sia pure con voce isolata, poiché egli fa oramai gruppo a sé. (*Si ride*). Le vicende politiche ci hanno fatto assistere anche a questa stranezza: si è costituito un partito riunificato il quale non ha più il nome di « monarchico », e ha preteso di qualificarsi « democratico »; una qualifica, questa cui mi pare avesse diritto soltanto l'amico Degli Occhi, che conosco da molti anni e che democratico è stato sempre, anche con suo rischio e con suo sacrificio durante tutto il periodo fascista. Non dimentico, caro onorevole Degli Occhi, le copiose bastonature piovute sulle nostre spalle a Milano!

Per tornare alla formula del mio emendamento mi rivolgo all'onorevole ministro, all'onorevole sottosegretario di Stato ed ai colleghi della Commissione di giustizia con un interrogativo su cui sempre abbiamo insistito e che mai ha avuto risposta. Quale era l'interrogativo? Era ed è questo. Nel 1953 il Parlamento delegava il Presidente della Repubblica a promulgare un decreto di amnistia e di condono, il quale, nell'articolo 2 lettera A, relativo all'indulto aveva adottata la seguente formula, (che io vorrei che non si dimenticasse mai nel corso della discussione): « per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale e reati connessi, nonché reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ». Ora, il problema che dobbiamo esaminare non ha nessuna relazione con tutte le divagazioni giuridiche sul significato e sulla interpretazione che la dottrina ha dato dell'articolo 8 del codice penale. Le condividiamo tutti. L'articolo 8 nel suo capoverso afferma che devono essere considerati politici anche i reati comuni determinati in tutto o soltanto in parte da motivi politici. E la interpretazione retta non può essere che quella che hanno dato l'onorevole Gonella nella sua relazione introduttiva al provvedimento e gli onorevoli relatori. Ma non è questo il problema: il problema è un altro.

Ecco dunque la nostra domanda: perché i socialisti per primi e poi il collega onorevole Degli Occhi, e poi ancora i colleghi del Movimento sociale italiano, e anche un autorevole rappresentante del Senato, l'onorevole Lancellotti del partito monarchico, e il Governo più tardi, perché ci siamo tutti convinti, grado a grado, della necessità di concedere un nuovo provvedimento di clemenza per i fatti inerenti al periodo bellico? Perché? Evidentemente, perché (bisogna tornare ancora una volta alla realtà!) la formula del condono del 1953

non è stata applicata con la larghezza voluta dal Parlamento.

Perciò è vano ed evasivo richiamarsi, contro la realtà, ad una dottrina praticamente non rispettata dalla giurisprudenza od opporre raffinate civetterie stilistiche di tecnica legislativa per respingere il nostro emendamento. Non si dimentichi, del resto, che non è soltanto la vieta ortodossia formale che deve ispirare le leggi, specialmente quelle di eccezione, come l'amnistia. Questa ortodossia formale non è stata mai rispettata, specialmente in tema di leggi di spiccato carattere politico, a partire da quelle anteriori al fascismo, da quelle fasciste a quelle posteriori al fascismo. Per citare alcuni esempi successivi alla liberazione, ricorderò la legge del 1944, le prime amnistie, poi quella del 1946, la stessa legge del 1953 di cui abbiamo tutti parlato e dove è un esplicito riferimento ai fatti bellici che esce dalla vostra ortodossia formale.

La risposta al nostro interrogativo non può dunque essere che questa: tutti noi ci siamo mossi grado a grado per riparare agli errori di interpretazione (mi limito a definirli errori) che hanno deformato la volontà del Parlamento. Malgrado il condono del 1953 e le amnistie e condoni precedenti, sono ancora in carcere molti partigiani e in numero infinitamente inferiore anche alcuni fra coloro che hanno appartenuto alle brigate nere o hanno partecipato all'azione del governo di Salò. A queste storture noi vogliamo riparare, voi no. Perché parlate dunque di generale pacificazione? Ci dite che nel 1953 si trattava di un problema di condono e che oggi si tratta di un problema di amnistia. Tutto ciò non ha alcuna importanza. La formula adottata per il condono era ampia; quella che oggi voi pretendete di adottare per l'amnistia è molto più restrittiva. Vi è fra voi uno solo il quale possa pensare che la Cassazione o alcuni giudici, nell'interpretare questa nuova legge di amnistia riparatrice, vogliano adottare criteri diversi da quelli che hanno adottato per il condono? Non è supponibile. Perciò noi vi chiediamo, come vi hanno chiesto anche altri non di nostra parte, che sia adottata oggi una formula più impegnativa, più vincolativa per la giurisprudenza.

DOMINEDO', *Relatore*. Quale?

BERLINGUER. Questo non importa: potrà essere la formula nostra, quella dell'onorevole Degli Occhi, un'altra; ma una formula che faccia chiaro riferimento all'occasione o alla circostanza dei fatti bellici in modo che debba essere applicata senza storture interpretative alla generalità dei casi,

DOMINEDO', *Relatore*. La formula del suo emendamento è identica a quella del decreto del 1953, la quale produsse quelle che ella chiama « storture interpretative ».

BERLINGUER. Vi sono notevoli differenze, invece. Rilegga la formula del mio emendamento. Essa è ben più larga; comprende i reati connessi, aggiunge che l'amnistia dovrà pure applicarsi « anche al di fuori di ogni connessione » e precisa ancora « comunque » a tutti i reati « riferibili » (e non soltanto « inerenti ») agli eventi bellici. Se credete più esteso il richiamo alla « occasione » di tali eventi, proposto dall'onorevole Degli Occhi, siamo d'accordo. Si tratta di ampliare la formula restrittiva del Governo, e ciò dovrebbe essere nel proposito di tutti, cioè di mettere una pietra sopra tutti i fatti di quel periodo senza ipocrisie, senza capziose sottigliezze stilistiche e impegnando veramente la magistratura ad adeguarsi alla volontà del Parlamento, che deve fornirle quegli strumenti legislativi i quali possano vincolarla al rispetto della volontà del nostro potere sovrano. (*Approvazioni a sinistra*).

Aggiungo, onorevoli colleghi, che non basta quanto è avvenuto finora in tema di processi contro i partigiani; vi è qualcosa di più grave che sta accadendo proprio in quest'ultimo periodo. In una riunione che abbiamo tenuto a palazzo Marignoli erano presenti giuristi di alto livello di varie tendenze politiche, tra i quali il professore Giuliano Vassalli. Ebbene, egli ci ha raccontato che stanno iniziandosi adesso nuovi processi contro i partigiani ed ha citato due casi che sono veramente sbalorditivi, in quanto si tratta di processi già aperti dal tribunale speciale per la difesa dello Stato, accantonati o archiviati da quindici anni ed ora riesumati.

Un caso è questo: i partigiani erano andati in casa di un gerarca fascista che volevano fermare per impedire la sua opera di spionaggio; non avendolo trovato, hanno portato via alcune derrate, del resto di valore non rilevante, per approvvigionare la loro formazione. Ebbene, al tribunale di Roma è stata ripresa ora l'istruttoria del processo che ancora figura rivestito della copertina del tribunale speciale!

Col nostro emendamento noi, dunque, vogliamo tutelare, anche per l'avvenire, coloro che potessero essere assoggettati a nuove persecuzioni.

E vengo all'ultimo punto di tale emendamento e cioè al suo riferimento alle forze regolari. Una delle interpretazioni restrittive della Cassazione consiste nel limitare il con-

dono del 1953 alle sole formazioni irregolari dell'una o dell'altra parte, mentre era chiara la volontà del Parlamento di comprendere, tra le « formazioni armate », sia le formazioni irregolari sia quelle regolari.

Si è così dimenticata, per esempio, la presenza di quei partigiani che, passate con rischio le linee del fronte, si sono arruolati nel Corpo volontari della libertà; si è dimenticato che anche nel Mezzogiorno vi è stato un fermento antifascista, uno slancio per il concorso alla guerra liberatrice. Perché coloro che hanno combattuto le stesse battaglie, con gli stessi sacrifici, con lo stesso merito dei partigiani stretti nelle formazioni irregolari, non dovrebbero essere finalmente equiparati nella amnistia?

Onorevoli colleghi, devo dunque associarmi a tutti gli oratori che mi hanno preceduto nel toccare questo argomento, dal collega Gullo al collega Zoboli, al collega Degli Occhi. Vi sono state offerte tante formule per risolvere il problema. La sola formula che non risolve nulla è proprio quella contenuta nel testo adottato dalla Commissione, che si limita all'articolo 8, escludendo perfino i reati connessi e senza alcun riferimento agli eventi bellici.

Cerchiamo di trovare, di comune accordo, la formula più idonea e più ampia. È un accordo che può raggiungersi con un minimo di buona volontà da parte di tutti, se veramente non si vogliono perpetuare gli odî, se veramente non si vuol lasciare vivo uno strumento persecutorio. E invece sembra chiaro che anche questa amnistia dovrà essere diretta a speculazioni politiche contro determinate persone, determinati casi e determinati settori. Se vogliamo veramente giungere ad una pacificazione, bisogna che l'articolo, nella formulazione adottata dalla Commissione e dal Governo, sia modificato.

E vengo così all'altro emendamento all'articolo 1, quello che riguarda i reati di stampa.

Consentite, onorevoli colleghi, che io vi ricordi la mia situazione personale soltanto per riferirla a quella di molti di voi.

Sono stato giornalista sin dalla mia adolescenza, vengo, per così dire, dalla « gavetta ». Ad un certo momento, quando è salito al potere il fascismo, il mio giornale (del quale ero condirettore), che era il giornale più diffuso della Sardegna, un giornale democratico, fu soppresso. Allorché, dopo il ventennio, si tornò ad un clima di libertà, insieme ad altri giornalisti radiati, fui iscritto nuovamente nell'albo professionale a titolo d'onore. Dopo qualche mese, però, chiesi di passare invece all'albo dei pubblicisti, perché non mi

sembrava giusto restare iscritto all'albo dei professionisti e godere perciò di taluni vantaggi mentre invece avevo la mia professione e il mio mandato parlamentare. Vi parlo, dunque, da giornalista, anzi da giornalista iscritto alla federazione della stampa. E per ciò che sento il dovere di richiamare l'attenzione di tutti i colleghi che si trovano nella mia condizione e quella dell'onorevole ministro su quanto chiedono gli organi direttivi della stampa e di tutti i giornali del nostro paese.

L'ultimo congresso della stampa, che si è tenuto a Bellagio nell'ottobre 1958, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno il quale fa voti perché « per i reati a mezzo di stampa sia concessa piena amnistia ». E quando, poi, si è avuta notizia del disegno di legge governativo, si sono riuniti i più grandi sindacati giornalistici, il sindacato lombardo e il sindacato romano, per protestare, seguiti dagli organismi minori. Il sindacato romano ha approvato un ordine del giorno in cui è detto, fra l'altro: « Constatato con viva delusione ed amarezza che il progetto in questione, contrariamente a quanto è sempre avvenuto in passato per analoghi provvedimenti di clemenza, non si estende a tutti i reati commessi dalla stampa, ecc. ecc. ». Il sindacato lombardo ha espresso, dal canto suo, il proprio disappunto, con una ancor più vivace protesta ed ha altresì lanciato un appello per una completa amnistia, aggiungendo queste parole: « Impegna i giornalisti investiti di mandato parlamentare a sostenere in Parlamento tale principio ».

Onorevole Gonella, ella è, come me, un parlamentare, ed è pure iscritto alla federazione della stampa, e degnamente, per il suo passato, per il suo ingegno, per quanto ella ha fatto come insigne giornalista anche in momenti rischiosi e che noi ricordiamo. Come lei e come me vi sono altri deputati di ogni gruppo iscritti alla federazione della stampa. Raccoglieranno essi questo appello? Lo raccoglieranno specialmente dinanzi a un disegno di legge che era già restrittivo e che fu poi più duramente deplorato dagli organi della stampa e da tutti i giornali con articoli, con interventi, con note, con chiose, quando un testo nuovo è stato approvato, in un modo frettoloso e confuso, in Commissione, un testo nuovo che peggiora lo stesso testo del Governo?

Vi prego di riflettere sulla vostra scelta fra tre posizioni: la nostra, quella del disegno di legge e quella della Commissione. Noi chiediamo una amnistia per tutti i reati di stampa punibili fino al massimo di 6 anni. Il Governo

proponeva un'amnistia per i reati di stampa, tutti indistintamente, purché però la pena edittale non fosse superiore a quattro anni. Secondo questo testo governativo, la diffamazione aggravata (ed anche altri reati di stampa) era esclusa dall'amnistia non solo nella ipotesi dolosa, ma anche in quella colposa attribuita ai direttori responsabili.

Questa è la realtà, molto triste. Perché? Ma perché lo sappiamo tutti, onorevoli colleghi, ma conviene ripeterlo ancora: perché noi abbiamo in Italia una legge per i reati di stampa la quale è la più rigorosa che esista in Europa, un vero strumento di persecuzione contro la stampa. In quella legge speciale è prevista per i direttori di giornali responsabili che incorrano in una semplice negligenza, una pena edittale massima di 5 anni 11 mesi e 15 giorni. E teniamo presente (parlo soprattutto ai giornalisti, agli esperti di periodici) anche in quale situazione si trovi il direttore responsabile specialmente di quei giornali che si pubblicano in numerose pagine, a larga tiratura, e che hanno edizioni per le province, in cui il controllo si pretende possa essere esercitato anche su fatterelli di cronaca che vengono da corrispondenti di paesi lontani, ed esercitato sotto l'assillo della distribuzione, della partenza di aerei, di treni, di piroscafi. Eppure la responsabilità di pura disattenzione in un controllo che è praticamente impossibile, viene punita con tale enorme pena.

Ho visto l'onorevole sottosegretario Spallino fare qualche cenno di diniego quando dicevo che la nostra legge per la stampa è la più grave, la più rigorosa che esista in Europa. Ebbene, aggiungo che è anche la più rigorosa che sia mai esistita in Italia; il codice fascista contemplava una pena per la diffamazione da tre mesi a tre anni; oggi invece siamo arrivati a questa situazione veramente incredibile: un criminale del volante che sopprime, per colpa, una vita umana, può essere condannato ad una pena massima di cinque anni; il direttore di un giornale cui sfugge una notiziotta di cronaca dalla provincia può esser condannato a quasi sei anni! Si tutela dunque più la onorabilità, anche se già bacata, o la permalosità di un querelante per diffamazione, che non la vita di un essere umano!

Considerando, dunque, il disegno di legge governativo e tenendo presente la legge vessatoria in vigore, sembra di sentir proclamare da parte vostra: la stampa, ecco il nemico contro cui dobbiamo combattere. Dovremo avere oggi una amnistia non per reati di

stampa, ma contro la stampa? (*Approvazioni a sinistra*).

Ma in sede di Commissione si è andati oltre: su proposta dei due deputati del Movimento sociale italiano e forse senza troppo riflettere, il testo del Governo è stato ancora peggiorato. Si chiedeva da noi che esso venisse emendato elevando la pena edittale per l'amnistia al massimo di sei anni e lasciando, come proponeva il Governo, che la norma comprendesse tutti i reati di stampa. E ci pareva che su ciò si fosse già raccolta la maggioranza e che lo stesso ministro non fosse contrario. Invece si è limitata l'amnistia ai soli reati di diffamazione, e, peggio ancora, si sono escluse tutte le diffamazioni non determinate da motivi politici.

DOMINEDO', *Relatore*. Quando fossero state determinate da motivi politici. Allora solo sono contemplate.

BERLINGUER. Proprio questo precisavo e deploravo. Quali sono le conseguenze secondo la realtà che noi avvocati e giornalisti ben conosciamo? È assai raro che un periodico sia rinviato a giudizio per diffamazione semplice; basta la più vaga allusione perché si configuri l'aggravante. Comunque, anche la diffamazione semplice, ma non politica, sarebbe esclusa dalla amnistia, e con essa tutti gli altri reati di stampa.

Ed ecco un esempio, che ha valore umoristico, di un grande giornale milanese, un giornale conformista: il direttore responsabile è stato rinviato a giudizio, per colpa, per una diffamazione aggravata in cui l'autore dell'articolo risultò introvabile. Si trattava di una corrispondenza che pare sia stata inviata con firma apocrifia: in essa si faceva la cronaca di un matrimonio; il nome della sposa e quelli dei testimoni erano riportati con esattezza, mentre lo sposo veniva chiamato « Cornelio Tacito » (*Si ride*); e ciò aveva determinato una querela. Anche a questi infortuni è esposto il direttore. Ed egli dovrebbe essere escluso dalla amnistia perché si tratta di diffamazione non politica e di diffamazione aggravata: doppio titolo per la esclusione!

Il peggioramento del testo governativo infatti porterebbe anche a questi risultati: siccome si è creata una norma speciale per i reati di stampa configurata come disposizione autonoma e distinta e limitando per essi l'amnistia alla sola diffamazione politica, anche quei reati comuni, ma non di stampa, che sono coperti da amnistia, se puniti fino al massimo edittale di 3 anni, resterebbero invece esclusi dalla amnistia quando commessi a mezzo della stampa! È evidente.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non è esatto.

BERLINGUER. Per lo meno, lasciatemelo dire, il testo si presta a questa interpretazione che, come dà atto la relazione della Commissione giustizia, abbiamo denunciato subito noi socialisti, per primi il collega Amadei ed io, ma anche altri, e poi, all'indomani, il collega Comandini. Abbiamo osservato che era una stortura assurda, che cioè si era arrivati ad una amnistia che creava alla stampa una particolare condizione di inammissibile disfavore anche in contrasto con tutti gli altri decreti di clemenza sempre più larghi per il giornalismo!

E che cosa può praticamente significare la diffamazione politica? Se noi fossimo uomini di parte, potremmo almeno compiacerci che qualche vantaggio a noi possa venire da una amnistia per la diffamazione politica: a noi ed anche ai giornali di quei partiti che dal 1946 in poi sono stati all'opposizione, sino almeno a qualche mese fa. Infatti, non avviene quasi mai che reati politici di stampa vengano attribuiti a direttori responsabili o a giornalisti di giornali conservatori e ligi al Governo.

Ma i giornalisti unanimi non chiedono questo, chiedono l'amnistia per tutti i reati di stampa, anche per quelli comuni; e noi siamo al loro fianco.

È così difficile, del resto, e spesso così arbitrario per il giudice riconoscere o non riconoscere i motivi politici! È una scelta che viene affidata alla sua sensibilità, e che può anche essere viziata da valutazioni non strettamente giuridiche.

Soprattutto non dobbiamo mai dimenticare, pur deplorando tutti il malcostume di certa stampa, che oggi le querele impervervano in numero incredibile, si accumulano a catoste negli uffici giudiziari. Vi è un malcostume di certa stampa, che gli organismi dirigenti del giornalismo dovrebbero più spesso reprimere; ma ben più grave è il malcostume che noi tutti, avvocati o giornalisti, ben conosciamo e che va sempre più esasperandosi; vi è un infittirsi di querele dovuto ad una ipersensibilità bizzosa e capricciosa, spesso a deteriore brama di pubblicità.

Non avete appreso, per esempio, che tre o quattro signori che si chiamano Carlo Mazza si sono querelati per vignette di riviste umoristiche in cui il simbolico Carlo Mazza doveva rappresentare il marito sfortunato, pretendendo che in ciò vi fosse un'allusione ad essi? Avete dimenticato che nei mesi scorsi il portiere di un albergo minacciava una querela

(non so se l'abbia presentata) contro Vittorio Gassman e contro tutti i dirigenti della R.A.I.-T.V. perché nella trasmissione *Il mattatore* si accennava ad un portiere di albergo non identificato che era solito comportarsi in un certo modo che non voglio precisare alla Camera? Avete dimenticato che la famiglia di Pupetta Maresca voleva sporgere querela (e forse l'ha sporta) contro i produttori di un film?

Ma questi non sono ancora i casi più riprovevoli né i più frequenti: più spesso si tratta di querele a scopo ricattatorio, di speculazioni per il risarcimento di danni. Diciamolo pure: qualche volta i querelanti sono anche incoraggiati o sostenuti da certi avvocati di scarso scrupolo. Ed anche quando le cause si transigono o si suppone che possano giungere in porto con l'assoluzione, i direttori di giornali e i giornalisti restano per lungo tempo sotto l'incubo di questi processi e spesso devono sborsare fior di quattrini per essere lasciati tranquilli ed evitare lo scandalo ingiusto, ma sempre nocivo, ed i rischi di un giudizio!

Onorevoli colleghi, vi ho illustrato il pensiero del mio gruppo su due fra i più importanti emendamenti all'articolo 1, adottando, per i rilievi di carattere tecnico e giuridico, un linguaggio accessibile anche ai profani di diritto e legandomi sempre alla realtà.

Non ho ommesso alcune considerazioni politiche. Nel concludere desidero sottolineare proprio l'aspetto politico di questo problema. Noi denunziamo anche in questa legge di amnistia la politica del Governo e della democrazia cristiana.

Per quanto riguarda la stampa, è chiaro che si è andati a ricercare con cura certissima tutti i reati da escludere, affinché la stampa non abbia nessuno o scarsissimo beneficio. Per esempio, si vogliono escludere anche i vilipendi; e tutti sappiamo che la maggior parte di essi è attribuita alla stampa. Altra escogitazione è quella della rinunciabilità che dovrebbe operare specialmente per i reati di stampa affinché essi possano sopravvivere attraverso il dibattimento. Si tratta, dunque, di una politica contro la stampa, contro il settore più geloso della libertà, la libertà di stampa (*Approvazioni a sinistra*). Anche nel 1953, in quel decreto di amnistia pur così restrittivo, si riconosceva che dovevano essere pienamente amnistiati i reati di stampa: oggi non più. L'involuzione antidemocratica si è ancora inasprita!

Quanto all'altro emendamento che ho illustrato, quello sui reati del periodo bellico, non

è vero che si voglia pacificare il paese attraverso la formula del Governo; si mira, invece, a perpetuare le fratture e i rancori ed a mantenere in vita strumenti di rappresaglia contro i partiti invisibili al partito dominante.

La democrazia cristiana è dunque ancora coerente con tutta la sua politica, di cui sentiamo le ripercussioni in ogni settore della vita nazionale ed anche in Parlamento, che intorbida il nostro paese e lo segnala al discredito fuori d'Italia. Furono dunque criminali i partigiani? Sono dei criminali i giornalisti italiani? Ed anche noi parlamentari siamo un covo di malfattori? Ogni giorno piovono, contro deputati e senatori della opposizione, denunce di prefetti, della polizia, di esponenti o di emissari del partito dominante; vi è un cumulo di autorizzazioni a procedere nei nostri uffici. Tutto ciò non può che essere frutto di istruzioni, di una manovra orchestrata dall'alto nella speranza di turbarci nella nostra funzione, di intimidire, di soffocare le critiche, di compromettere anche la libertà personale di quanti, nella stampa, nelle azioni sindacali, nei comizi, in Parlamento non si prostrano al potere dominante!

Noi che abbiamo promosso l'amnistia, voteremo compatti in favore della legge: ma grave resterà la vostra responsabilità se il nuovo decreto non sarà quello giusto, umano, pacificatore, liberale, che tutto il paese attende. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

SILVESTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Credo che per sostenere gli emendamenti proposti dal nostro gruppo all'articolo 1 e per darne compiutamente ragione, non sia necessario discostarsi molto da alcuni concetti che sono stati ribaditi nella stessa relazione, sulla giustificazione politica del provvedimento di clemenza, sulle sue finalità essenziali e sul fatto che i reati politici costituiscono i reati tipici degli atti di clemenza. Sono concetti questi che noi condividiamo e che anche sul piano morale sollecitano il nostro apprezzamento.

Ciò premesso, penso che non possa assolutamente dubitarsi del fatto che rispetto al reato comune, il reato politico si ponga ad un livello certamente meno grave, oltremodo meno grave, e per gli impulsi particolari che ne costituiscono la genesi, e per le finalità che esso, sia pure nel raggiungimento spesso non voluto e occasionale dell'illecito e nella violazione di una norma talvolta insicura e magari successivamente ritenuta illegittima, si propone. Tanto, da un punto di vista formale,

fu riconosciuto e statuito nello stesso disegno di legge al nostro esame.

Ma devo affermare che da un punto di vista sostanziale questo principio è stato disconosciuto, sottovalutato nel momento in cui il limite di pena edittale considerato per i reati politici è stato fissato in quattro anni contro il limite di tre anni fissato per i reati comuni. Difatti, quanti e quali reati determinati da motivi politici verrebbero a giovare della poco più larga estensione del beneficio? Indubbiamente assai pochi e di assoluta minore gravità e pericolosità sociale di quanta non rivestano alcuni fra i reati comuni che si giovano del provvedimento.

D'accordo, onorevole relatore, che il delitto politico non cessa di essere un delitto, come ella dice nella sua relazione. Ma come sostenere che esso, commesso come è stato commesso (e non è il caso di negarlo), in una particolare condizione storica e ambientale (ripeto le parole della relazione), non si debba giovare di una particolare indulgenza che non è certamente eccezionale nella misura in cui il nostro emendamento la propone?

Se il mio fosse un intervento di discussione generale, potrei dimostrare (e non ce ne sarebbe assolutamente bisogno perché voi queste cose non le ignorate davvero) che non vi fu mai periodo nella storia del nostro paese caratterizzato da sommovimenti sociali, da lotte talvolta aspre per motivi politico-sociali che non fosse seguito da un atto di clemenza, un atto di clemenza che in un certo senso chiudeva tali eccezionali periodi, riparava a determinate asprezze, promuoveva una epoca di pacificazione. Il dopoguerra del nostro paese, onorevole Dominè, è stato uno di questi periodi: un periodo di lotte sociali che furono, come sono tuttora (e non credo che possa negarsi), generatrici di conquiste e valsero, non dimentichiamolo, a convincere spesso della iniquità di molte di quelle norme di marca autoritaria e illiberale che lo Stato democratico conservava intatte malgrado fossero in evidente contrasto con la sua legge fondamentale.

Mi si lasci d'altronde dire (ed è esclusa da me ogni intenzione ingiuriosa) che la casistica di cui alla relazione è quanto meno terroristica. In realtà, elevare la misura da anni 4 ad anni 6, vorrebbe dire, secondo noi, tenere nel giusto conto una realtà che ognuno di noi ha vissuto; vorrebbe dire comprendere, ad esempio, nell'amnistia alcuni reati tipici della passione politica, frutto, non sempre perseguito, e spesso artificiosamente creato dalla repressione violenta, di movimenti sca-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

turiti da una condizione di disperato bisogno di lavoro e di pane, dalla necessità di difendere un'occupazione, di garantirsi una sicurezza sociale, di migliorare una condizione economica e umana intollerabile, di tutelare un diritto violato. Tutti fenomeni, questi, di una epoca contrassegnata da paurose sperequazioni e da stati di depressione economica, quali furono segnalati spesso da ogni parte e tradotti nelle pagine dense di dolore e di ammonimento scritte dalle Commissioni di indagine espresse dal nostro Parlamento.

Elevare la detta misura, secondo quanto noi proponiamo nell'emendamento, significherebbe in realtà comprendere nel beneficio reati come quelli di resistenza a pubblico ufficiale, con i quali spesso si condirono le scarse denunce per radunate sediziose, per comizi non autorizzati, per cortei, che una legge, per tre quarti abrogata, considerava illegittimi; significherebbe far beneficiari dell'amnistia reati come quello della istigazione a disobbedire alle leggi che, a parte la risonanza imponente delle parole, spesso non è stato altro che un invito ad un comizio non autorizzato, ad una sottoscrizione contrastata, ad uno sciopero procurato da ben più gravi disobbedienze di un padrone insensibile ed esoso; significherebbe attrarre nel beneficio un reato come quello di violazione di domicilio (articolo 614 codice penale) aggravata, cui si pervenne, per una assurda interpretazione, a seguito di denuncia per « l'abusivo » ingresso di un sindacalista nella fabbrica, per l'esercizio di una funzione così strettamente connessa allo spirito e alla lettera del dettato costituzionale.

Sì, è vero! Proseguendo nella casistica potremmo imbarcarci anche in delitti come la corruzione, il falso materiale ed ideologico, l'aggiotaggio: ma cosa hanno, in generale, queste ipotesi in comune con il delitto politico? Nulla, e pertanto non dovrebbero preoccupare nessuno, né giustificare un rifiuto.

Ma già: v'è il problema della sicurezza sociale, della necessaria tutela dell'ordinamento democratico! Ma, onorevoli colleghi, come può seriamente sostenersi che un provvedimento di clemenza possa, anche prescindendo dalla sua estensione, costituire motivo di pericolo per l'ordinamento sociale o di compromissione dell'autorità dello Stato e della saldezza dell'ordine giuridico?

La clemenza è clemenza, non è ritirata o sconfitta: è perdono, è vittoria, vittoria al tempo stesso dello Stato e del diritto, di equità nella giustizia, quella giustizia che la bontà non diminuisce, ma esalta soprattutto

quando determinate contingenze la impongono alla unanime considerazione.

Non mi pare quindi che possano sopravvivere queste incertezze e queste preoccupazioni, così come credo che la brevità del mio intervento nulla abbia tolto alla chiarezza dei motivi ispiratori di un emendamento che può ben trovare una unanimità di consensi.

Per quello che concerne gli altri importanti problemi considerati da questo tormentato articolo 1, anch'essi considerati in altrettante proposte di emendamento avanzate dal nostro gruppo ed illustrate ieri dai colleghi Gullo e Zoboli, mi pare che in sostanza vi sia solo da confermare, relativamente alla lettera a), che ripetere la formula già usata nel 1953, non significa nel modo più assoluto porre rimedio alle contorte argomentazioni offerte talvolta dalla magistratura, in stridente contrasto con le finalità della norma, né impedire che permangano discrasie e carenze che negano di fatto il raggiungimento di quella integrale pacificazione che è nei voti.

Quanto ai reati di stampa — per i quali l'illustrazione testé fatta dall'onorevole Berlinguer deve essere ritenuta assolutamente completa ed esauriente — non possono né debbono consentirsi restrizioni e limitazioni che, introdotte quasi di soppiatto nel testo, ne infirmano sensibilmente il valore.

Circa, infine, le cosiddette esclusioni (possono o meno essere ritenute fondate le preoccupazioni che esprimeva ieri l'onorevole Gullo relativamente al sospetto di illegittimità costituzionale di tali eccezioni) in ogni caso non possono ricevere alcuna giustificazione, non potendosi accettare altra discriminazione, fra reati, se non quella accolta e codificata dal legislatore.

Noi ci auguriamo che, così emendato, l'articolo 1 della legge di amnistia ed indulto, certo il più importante, aderisca più compiutamente alle finalità che la legge stessa si propone, traducendo in concreto principi impostisi da tempo alla unanime considerazione (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini ha facoltà di svolgere i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: 4 anni, con le parole: 6 anni ».

« Al primo comma, lettera c), sopprimere le parole: semprché sia accertato il movente politico, secondo l'articolo 8 del codice penale ».

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a) e b) del presente arti-

colo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso ».

COMANDINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando si comincia promettendo di essere brevi, si compie quasi sempre una *captatio benevolentiae*, al fine recondito di propiziarsi una maggior sopportazione degli ascoltatori. Io non vi prometto niente, ma spero di mantenere rigorosamente la promessa che non ho fatto.

Alle osservazioni già fatte dai colleghi intendo innanzitutto aggiungerne alcune, per così dire, di rincalzo per quanto riguarda il problema della estensione del beneficio dell'articolo 1 lettera a), concesso per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, ai reati obiettivamente connessi secondo la norma dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale. È una estensione alla quale, di fatto, consente anche la chiara relazione degli onorevoli Dominèdò e Guerrieri.

La quale, formalmente, è vero che esclude che l'amnistia debba concedersi per i casi di connessione obiettiva, ma il fatto è che i colleghi relatori fanno poi rientrare dalla finestra, almeno per grandissima parte, ciò che hanno fatto uscire dalla porta. « Rientreranno nel provvedimento — afferma la relazione a pagina 9 — tutti i reati politici, e pertanto, a termini del codice penale, anche quelli compiuti, come mezzo a fine, per agevolarne l'esecuzione: ma saranno perentoriamente esclusi i crimini comuni, distaccati causalmente dal reato politico in quanto compiuti solo in occasione di esso. Nel primo caso, vi sarà un (intrinseco) rapporto di accessorialità o meglio di strumentalità, che attrae il reato comune nell'orbita politica del reato principale; nel secondo caso vi sarà un (estrinseco) rapporto di occasionalità, che è lungi dal legittimare attrazione alcuna ».

Se questo si afferma nella vostra cospicua e perspicua relazione, onorevoli Dominèdò e Guerrieri, domando a voi, ai rappresentanti del Governo e alla Camera perché non si vuol fare menzione dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale che riguarda appunto la connessione obiettiva, e la ravvisa quando « i reati per cui si procede siano stati compiuti per eseguire od occultare gli altri, o in occasione di questi, ovvero per conseguire

ed assicurare al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità ».

DOMINÈDÒ', *Relatore*. La Commissione ha ritenuto applicabile l'articolo 45, ma con la esclusione dei reati commessi « in occasione » dei delitti politici. Quanto al resto, siamo d'accordo.

COMANDINI. Vogliamo allora menzionare nell'articolo 1 la connessione obiettiva dell'articolo 45, n. 2, del codice togliendo le parole: « in occasione »?

Faremo un richiamo e una inserzione zoppicante; ma ci troveremo comunque in una situazione assai più chiara di quella che si ha quando nell'articolo 1 lettera a), del disegno di legge alla connessione non si fa in nessuna maniera riferimento.

Perciò propongo in sostanza una tesi subordinata quando dico: se non passerà per intero la formula del nostro emendamento, che è quella del richiamo all'articolo 45 ma anche, con accezione ancora più ampia (ampiezza giustificata dal fatto innegabile che del decreto del 1953, nonostante una formulazione amplissima, si riscontrano in molti casi grosse disparità di applicazione), quella del riferimento, anche al di fuori dei casi di connessione, a fatti bellici e a lotte politiche e sociali, almeno inseriamo nel testo dell'articolo 1, lettera a), la formula — purgata, se volete, dal richiamo all'« occasione » — dell'articolo 45, n. 2: in modo che non possano sorgere in proposito troppo numerose e gravi questioni interpretative o di applicazione.

Questo, della possibilità di sentenze contrastanti (non voglio dire aberranti), è un pericolo dal quale dobbiamo guardarci con la massima cautela. La segnalazione di questo pericolo non significa, ovviamente, sfiducia verso la magistratura.

Perché, se è vero (e dobbiamo riconoscerlo tutti) che in passato alcune sentenze hanno toccato se non varcato il limite dell'aberrazione esegetica, è anche vero che in molte altre sentenze i giudici hanno applicato la legge con assoluta serenità e obiettività. Il guaio, ed è un guaio davvero inevitabile, è che i magistrati sono uomini come noi, come tutti, e pertanto, sebbene facciano ogni sforzo per rinchiudersi nella torre di avorio della indifferenza alle umane passioni, accade che queste ultime filtrino egualmente, quasi direi per impulso istintivo e involontario, attraverso le connesure della torre di protezione. E così le sentenze divergono ed applicano più o meno largamente o rigorosamente le leggi a seconda che il magistrato abbia una certa o una cert'altra tendenza, o formazione culturale e poli-

tica, o mentalità. Ragione per cui nella formazione di leggi, qual'è certamente quella sull'amnistia politica, che toccano più dappresso le passioni e le particolari *formae mentis* dei giudici, dobbiamo essere estremamente chiari e concedere al magistrato il minimo possibile di discrezionalità.

Fatte queste osservazioni preliminari, vengo ad un'altra subordinata relativa ai reati commessi col mezzo della stampa. Consento per moltissimi argomenti giuridici (naturalmente, non per gli apprezzamenti politici) con il collega Manco; ma devo dirgli che non è esatto, dal punto di vista storico, che il Movimento sociale italiano sia stato il primo a proporre l'elevazione a sei anni del *plafond* della pena edittale per i reati di stampa. Basta leggere la data della nostra proposta di legge, e dei correlativi emendamenti. Scusatemi se vi ho detto questo: questa specie di gara per il merito di fronte alla pubblica opinione dovrebbe esulare completamente dal costume parlamentare; ma, purtroppo, anche noi (non soltanto i giudici) siamo uomini.

Ma non è questo che volevo dire. Volevo dire che dobbiamo tener presente un'osservazione della quale si fa cenno nella relazione dagli onorevoli Dominedò e Guerrieri. L'osservazione è questa. Quando abbiamo votato l'elevazione a sei anni della pena edittale per quanto riguarda il reato di diffamazione specifica commessa col mezzo della stampa, non abbiamo in alcuna maniera inteso di votare « no », di chiudere la porta alla disposizione del progetto governativo che portava a quattro anni, cioè ad un anno di più dei tre stabiliti per i reati comuni, il massimo edittale per i reati di stampa. Questo deve essere ribadito anche in aula, perché non sorgano questioni al riguardo.

Che per tutti i reati di stampa sia necessario arrivare a sei anni, sarà dimostrato dai colleghi del gruppo socialista che illustreranno un nostro emendamento in proposito. Consento, ma non ne parlo. Mi limito a svolgere, con poche parole, un mio emendamento subordinato: se mai fosse respinta la elevazione del *plafond*, per tutti i reati commessi a mezzo della stampa, a sei anni, almeno dovrebbe essere tolta dall'emendamento Manco-Gonella la clausola relativa al movente politico al quale l'amnistia sarebbe subordinata per la diffamazione specifica.

E chiaro, infatti, che si tratterebbe, per i giudici, di una ricerca estremamente ponderosa, ma nella massima parte vana.

Mi diceva ieri un magistrato che assai spesso giudica questi reati di stampa: « Si do-

vrebbero fare centinaia di cause senza concludere nulla ». Praticamente, nel reato di diffamazione a mezzo della stampa, nove volte su dieci, a dir poco, il movente è squisitamente, esclusivamente politico. Se poi il movente politico si valuta (come, *nemine contradicente*, si deve ai sensi dell'articolo 8, capoverso, del codice penale) anche quando è soltanto in parte determinante, la percentuale si eleva grandemente e il residuo escluso è assolutamente capillare. Dunque, molta fatica, molto lavoro per nulla.

Ma vi è un'altra questione, importante specialmente per la posizione dei direttori di giornale, che dobbiamo tener presente. Quei pochi casi nei quali il movente politico, anche concorrente, non sussiste, riflettono fattispecie di minor peso: Francesco Carrara direbbe « di minor quantità criminosa ». Si tratta della piccola diffamazione paesana, che in genere trova luogo e sfogo nelle edizioni di provincia, e che sfugge perciò più facilmente all'attenzione del direttore: echi riflessi, nelle corrispondenze da piccoli paesi, di meschine polemiche personali. Resterebbero dunque esclusi dall'amnistia proprio i casi meno pericolosi della diffamazione a mezzo della stampa.

Perciò ritengo che sia praticamente utile, oltre che sistematicamente esatto, eliminare (sempre in via subordinata, qualora non sia accolta la nostra proposta di elevare a sei anni la pena per tutti i reati di stampa) le parole contenute nel testo approvato dalla Commissione alla lettera c): « sempre che sia accertato il movente politico, secondo l'articolo 8 del codice penale ». Questa eliminazione mi sembra pratica e giusta insieme.

Infine, mi consentirete di illustrare brevemente, sotto il particolare profilo costituzionale, l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Emendamento soppressivo che deve essere considerato con molta attenzione, perché qui veramente camminiamo su un terreno scottante, qual è quello relativo ai poteri del Presidente della Repubblica in materia di concessione di amnistia e di indulto.

Che cosa dice l'ultimo comma dell'articolo 1? « L'amnistia può non essere concessa per i reati previsti dal codice penale negli articoli 278, 290, 291 e 292 ». Dico subito che sono contrario nel merito a queste esclusioni, come a qualunque altra esclusione possibile. Non vedo alcuna ragione valida per escludere dai provvedimenti di clemenza questa o quella ipotesi criminosa, se rientri nei limiti stabiliti per la misura della pena edittale. Aggiungerò anche che non mi persuadono molto

le argomentazioni dell'onorevole Manco, il quale, basandosi sull'articolo 151 del codice penale, che parla di « condizioni ed obblighi » cui l'amnistia può essere sottoposta, dice che qui le proposte esclusioni si traducono in una « condizione ». No, la condizione è tutt'altra cosa dall'esclusione...

MANCO. Sono limiti, comunque.

COMANDINI. Limiti, ma non condizioni. Comunque, onorevole Manco, faremo questa discussione, se lei vorrà, intorno a un tavolo, accademicamente, per la soddisfazione nostra di modesti studiosi delle cose giuridiche. Quello che invece mi importa di dire subito è che qualunque configurazione o definizione dottrinale si voglia o si possa dare al potere costituzionale del Presidente della Repubblica in concorso col potere parlamentare, in tema di concessione di amnistia e di indulto, sia che si tratti di autorizzazione, o di delegazione o di concorso di poteri (« autorizzazione » al Presidente di esercitare il suo potere, senza la quale egli non può esercitarlo; o « delegazione », che comporta l'estensione all'articolo 79 della norma dell'articolo 76 della Costituzione; o, infine, « concorso di poteri », tesi, mi sia consentito di dirlo, un po' astratta e di sfumati contorni come tutte le tesi che cercano di conciliare opposti punti di vista, la quale rappresenta una constatazione ovvia, di per sé sola inidonea al fine di delimitare i confini dell'uno e dell'altro potere), qualunque configurazione, ripeto, si voglia dare in sede teorica, è certo che non possiamo correttamente dire nell'ultimo comma dell'articolo 1 che l'amnistia « può non essere concessa » per singoli reati, a discrezione del Capo dello Stato. Non possiamo correttamente dirlo, perché delle due l'una: o il Presidente della Repubblica è semplicemente, come si è detto, e mal detto, un notaio che deve soltanto prendere atto della volontà del Parlamento, e limitarsi a promulgare la legge senza avere alcun margine di discrezionalità; o si riconosce, invece, al Presidente della Repubblica la possibilità di spaziare entro i termini e nel campo determinato dalla delegazione parlamentare. Questo secondo punto di vista, perfettamente ortodosso e che io personalmente condivido senza riserve, è d'altronde proprio quello che la relazione ha accettato in maniera specifica.

La relazione dice in tutte lettere che il Presidente della Repubblica entro questi limiti può fare e non fare: cioè (leggo a pagina 6) « nel limite massimo in cui si possono concedere l'amnistia e l'indulto, il Capo dello Stato ha potestà autonoma di spaziare, fissando la misura del beneficio secondo una superiore

valutazione delle aspettative del paese ». Ma se questo è vero, ed è vero, onorevoli colleghi, come possiamo dire senza contraddizione lacerante che l'amnistia « può non essere concessa » soltanto per i reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1? La facoltà di concedere o di non concedere, nell'esercizio di una discrezionalità che sola si conviene all'altissima responsabilità presidenziale, non si ha soltanto per le possibili esclusioni dei reati di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ma per tutte le norme della legge di delegazione. E noi, senza avvedercene, porremmo le basi di una interpretazione *a contrariis*, se approvassimo il testo della Commissione. Parrebbe infatti che il Parlamento riconosca al Presidente della Repubblica la facoltà di non concedere l'amnistia unicamente nella ipotesi in esame, e non per tutti gli altri casi. Attenzione, onorevoli colleghi: qui, consentitemi di ripeterlo, il terreno è scottante.

Ritengo perciò che non sia il caso di lasciare invariata questa formula dell'ultimo comma. Ritengo invece che, essendosi riconosciuto dai commissari e dai relatori che il Presidente può, nei limiti della delegazione parlamentare, spaziare nel senso di concedere o non concedere l'amnistia, sia opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1. È il solo modo di non compromettere, con una dichiarazione che può sembrare limitativa, anziché estensiva, dei poteri costituzionali del Presidente, il delicatissimo problema della natura e dei limiti di tali poteri.

Queste osservazioni ho voluto fare rapidamente alla Camera per prospetarvi, onorevoli colleghi, le ragioni della mia perplessità, anzi, del mio dissenso. E avrei finito se non dovessi spendere ancora una parola sull'emendamento presentato dall'onorevole Pertini, assente, e di cui sono cofirmatario, relativo alla opportunità di aggiungere, in fine, all'articolo 1 questo comma: « Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso ».

Mi sembra che strutturalmente questa aggiunta sia assolutamente necessaria. Altrimenti ci troveremo di fronte ad un vuoto nei poteri del giudice, il quale, invece, deve accertare, preliminarmente alla applicazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

del provvedimento di clemenza, se esistono o no i presupposti di esso, quando la condanna sia stata pronunciata o quando dagli atti tali presupposti non appaiano sufficientemente chiariti.

Credo di aver mantenuto la parola osservando, onorevoli colleghi, la doverosa brevità che mi ero imposto. (*Applausi a sinistra*).

GREPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, prendo la parola, a titolo personale, per una prima rapidissima osservazione e, a titolo integrativo, per due degli emendamenti proposti da noi, all'articolo 1.

Per quanto riguarda la mia osservazione personale, mi devo rivolgere soprattutto al collega Manco. Egli si è più volte richiamato durante il suo discorso, pregevole sotto vari aspetti, a uno scrupolo (me lo lasci definire così, ed è la verità) che io avevo espresso in sede di Commissione per quanto riguardava il *dies a quo*. Avevo ascoltato una sua impostazione che era ragionevole e seria, avevo raccolto delle ispirazioni istantanee più dal cuore che dalla riflessione ed avevo ammesso che si potesse seriamente discutere intorno alla sua proposta.

Poi è accaduto che io riflettessi meglio, che ascoltassi gli argomenti proposti con persuasiva dignità dai colleghi, soprattutto che io andassi a rivedere, con la ponderazione che era necessaria, tutti i decreti precedenti. Dopo aver fatto questo, mi sono reso conto della necessità di accettare la formulazione della Commissione così come io l'ho letta e come la rileggo per dare un senso definitivo alle conclusioni del mio esame interiore: «Necessario e sufficiente è che l'atto di clemenza comprenda l'intero periodo cui si ricollega il dramma delle divisioni interne, delle quali si vogliono cancellare le tracce, come all'aprirsi di nuova epoca».

È giusto ed è anche bello da un punto di vista stilistico, la qual cosa mi interessa in modo particolare. Se non accettassimo (voglio parlare senza spirito polemico agli stessi rappresentanti del Movimento sociale, che sono in realtà i più interessati) questa formulazione finale, persuasiva anche per me in sede di appello, quali reati, onorevoli colleghi, noi andremmo a cancellare? Forse dei reati commessi nelle ore drammatiche, tragiche qualche volta, della lotta? Evidentemente no. Ad essi si è richiamata la Commissione in modo esauriente. D'altra parte, ad essi si richiama ancora il provvedimento che stiamo per appro-

vare. Tutti i reati che si sono commessi nel furore della lotta, che avevano un presupposto di difesa e di offesa sullo stesso piano pratico, tra le parti, tutti i fatti che implicavano il riscatto questa volta comune, ma solo questa volta, del sacrificio e del rischio, sono fuori questione.

Andremmo a cancellare i fatti commessi nella insurrezione, nella ribellione alla dittatura, contro l'oppressione, contro una forma insopportabile di schiavitù?

Tutti questi reati sono stati già considerati e non potevano d'altro canto riguardare coloro che oggi chiedono l'eliminazione del *dies a quo*. Quando voi serenamente riflettiate su queste premesse, non solo da un punto di vista astratto (che è quello che un poco mi aveva toccato in origine), ma soprattutto da un punto di vista pratico e concreto, vi renderete conto di una verità che non potrà non essere, sia pure a denti stretti, consentita anche da voi, se volete essere giusti, come, per quel che mi riguarda, ho cercato di essere io.

Noi andremmo a cancellare solo i reati che si sono commessi all'ombra del potere, con la protezione del potere, sia pure mal costituito, e, peggio, con la sua omertà.

Ecco i reati che verrebbero cancellati in forza dell'abolizione del *dies a quo*. Ecco perché, attraverso la revisione di cui vi parlavo, mi sono indotto alla accettazione piena e convinta della formulazione ufficiale.

Sono, così facendo, contro la pacificazione?

Onorevoli colleghi, dentro di me qualcosa sorride. Sorride, se volete, con malinconia, ma sorride. Ho avuto lo scrupolo di armare i vigili urbani di Milano negli ultimi giorni dell'aprile 1945 perché proteggessero l'incolumità dei fascisti inseguiti e messi in pericolo. Ho avuto lo scrupolo di proporre ai milanesi, al paese, il primo appello (ed è stato riconosciuto dagli stessi avversari) perché la vita fosse rispettata a qualunque costo e in qualunque caso.

È un richiamo che torna doveroso e legittimo perché l'onorevole Manco ha usato accenti che non possiamo accettare in silenzio. Egli così ragionava: se voi non fate questo, non volete la pacificazione, se voi non fate quest'altro, togliete la vera sostanza al provvedimento.

No! Egli ha parlato di un incontro spirituale che non può avvenire. E qui non insisto, per quanto avessi segnato qualche appunto, perché mi piace richiamare semplicemente quello che diceva poco fa così bene e con tanta nobiltà il collega Berlinguer. L'incontro spirituale non è possibile. I nostri giudizi

storici e morali rimangono necessariamente immutati, anche perché il concetto dell'oblio, che abbiamo qui sentito teorizzare dall'onorevole Manco (ne avevo già ascoltato le premesse ieri da parte dell'onorevole Giuseppe Gonella) non può essere ammesso. Essi domandano l'oblio, ma con una riserva interiore che è estremamente insidiosa. Domandano a noi, o meglio, al paese, del quale crediamo di essere stati ieri e di essere oggi una delle forze più vive, di dimenticare il male che il paese ha subito per opera loro. Ma nello stesso tempo ricordano e rivendicano, ogni giorno, quel male come titolo di merito, come motivo di gloria.

Abbiamo ancora udito dire, proprio dall'onorevole Manco questa mattina — sarà stato un piccolo infortunio verbale, ma non può non essere notato — delle « splendide » giornate di allora. E sono state le giornate più tragiche per l'Italia; giornate che pesano ancora sul nostro cuore e continueranno a pesarvi sino al giorno in cui l'incontro avvenga veramente. Ma l'incontro non potrà avvenire che tra la generosità del paese e la loro resipiscenza, la loro umiltà. Solo allora tutti potremo parlare di pacificazione, senza alcuna riserva interiore; allora soltanto i concetti che sono stati espressi qui, da quella parte, potranno essere lealmente accettati!

Non credo di dover dire altro su questo punto, anche perché l'impegno di essere breve, soprattutto a quest'ora, anche se non enunciato, è presente in me e mi sorveglia.

Reato politico. Ho detto che qui intervengo solo, per così dire, a titolo integrativo. Vorrei che ci si soffermasse per un attimo su di un aspetto pratico, oltre che giuridico, di questa impostazione. È vero (lo abbiamo detto in Commissione, lo ripetiamo qui), colleghi, che l'interpretazione dell'articolo 8 è stata così varia e contraddittoria perché è mancato un riferimento sicuro, un ancoraggio? Credo che su questo punto siano tutti consenzienti. E allora bisogna ridurre al minimo (ecco il senso pratico del presupposto giuridico) il margine dell'opinabile e del soggettivo. Bisogna trovare qualche cosa di fermo e di sicuro a cui ancorare la interpretazione, che cessa così di essere interpretazione per diventare applicazione, non meccanica, ma intelligente.

Qual è l'unico ancoraggio? Se ci pensiamo bene, non può essere che quello che noi abbiamo formulato nel nostro emendamento. E di esso hanno parlato così bene l'onorevole Berlinguer e l'onorevole Comandini; così bene e con tanta capacità persuasiva. L'ancoraggio non può essere che l'articolo 45.

Ho raccolto l'interruzione del presidente della Commissione. Egli è molto benemerito, ha cercato di capirci con tanta buona volontà e, soprattutto, di compenetrarsi dei presupposti fondamentali del diritto e della coscienza con tanto scrupolo. Ho raccolto la sua interruzione. Se ho capito bene, secondo lui, rimarrebbe un solo punto di discussione, o meglio, di frizione: la connessione per effetto della occasione. Orbene, colleghi, vogliamo veramente renderci conto, con senso realistico, del valore e della portata di questo inciso per persuaderci che merita anch'esso di essere conservato?

Perdonate: alla radice di ogni azione, per complessa che possa essere (ed il riferimento all'articolo 45 implica evidentemente un'azione complessa), alla genesi di qualunque azione, sia pur complessa, non può stare che un movente, una spinta determinante. E quando all'azione sia confuso un tanto di politico, il movente, la spinta, non può essere che di ordine politico.

Ve la immaginate un'azione, che sorga per un motivo comune, nella quale si inserisca un fatto politico? Io ci ho pensato, con buona volontà e con scrupolo. Non sono arrivato alla identificazione di alcuna situazione del genere.

E allora siamo veramente salvi, perché non può determinarsi quella trasposizione, o addirittura quella inversione di ordine giuridico e morale, che evidentemente il relatore temeva e che ha indotto la Commissione a concludere, come ha concluso, intorno a questo argomento. Credo di essere stato anche qui, in sede di integrazione, abbastanza preciso ed esauriente.

Ed infine un cenno alle esclusioni, dal punto di vista semplicemente integrativo, un'altra volta. È vero, colleghi, che queste esclusioni, come le esclusioni operate in altri casi, sono suggerite da un criterio semplicemente e pericolosamente empirico?

Onorevole ministro, mi permetto di proporre una riflessione comparativa. È vero che in altri decreti si sono inserite esclusioni che oggi mancano? È vero che il testo governativo comprende delle esclusioni che sono state eliminate, a maggioranza, dalla Commissione? Che cosa di più, di meglio, per giustificare l'affermazione che si tratta di concetti assolutamente empirici, tanto più pericolosi in quanto non attengono a mondi e tempi diversi, ma gravitano nell'orbita di un decennio? Non c'è niente di più soggettivo, di più arbitrario. Bisogna cercare dunque qualcosa di meno soggettivo, di più sicuro, di più pre-

ciso a cui ancorarsi, ancora una volta. Qualche cosa che non ci consenta di errare sperduti per le strade del diritto, che sono le più delicate e difficili da percorrere.

Qual è l'ancoraggio? Lo abbiamo detto mille volte ed è diventato banale ripeterlo. I reati sono più o meno gravi in funzione dell'apprezzamento che ne fa il legislatore: sono più gravi quelli per i quali è prevista una pena maggiore, meno gravi gli altri.

Quando si prescinde da questa verità che non mi sembra confutabile, implicitamente si arriva alla pittoresca variante dell'onorevole Degli Occhi, che ieri ci ha tenuti avvinti per oltre un'ora con tanta bravura. Egli ci ha giustamente ricordato che, se non si usano questi criteri, si cade necessariamente nel contrasto tra reati antipatici e reati simpatici.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Perché per le esclusioni questo argomento non le sembra altrettanto convincente?

GREPPI. Quali esclusioni?

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Per esempio, i reati commessi a mezzo della stampa.

GREPPI. Si tratta di una legge speciale che è stata costruita con esitazioni, con contrasti, con varianti anche recentissime, dal legislatore dei nostri giorni. Legge che non attiene ad un presupposto fondamentalmente univoco quale è il codice in rapporto a tutti i reati.

Non vedo perché la Commissione, che si era pacificata su tante cose, che oggi mi si dice essere tornate controverse, non si debba pacificare anche su questa che dovrebbe essere fra tutte le cose la più consensuale.

E qui nasce un'altra considerazione, che per me ha una certa importanza e dovrebbe averla per tutti gli uomini di diritto. In quanto non ci si riferisca al codice, trattandosi di reati comuni, in tanto si viene a creare ineliminabilmente un conflitto tra l'opinione del legislatore e l'opinione di un Parlamento che esprima, come oggi, il suo voto. Si viene a creare, cioè, un conflitto tra ciò che è necessariamente contingente e ciò che è viceversa fisso, anche se non eterno; ed è il diritto codificato. Credo che anche questa osservazione, da un punto di vista di fedeltà alla legge, e più ancora ad una forma di democrazia giuridica interiorizzata, possa avere il suo peso. A parte il fatto, signor ministro ed onorevoli colleghi — ho già avuto occasione di insistere a questo proposito davanti alla Commissione — che, non accettando questo criterio, si sancisce la più incredibile confusione tra

reati che non possono essere evidentemente confusi.

E, più ancora che delle confusioni, si creano delle strane sperequazioni. L'ho già detto, onorevole ministro — ed ella è stato tanto amabile da riconoscere la dignità dei miei argomenti quest'autunno —; l'ho già detto quando osservavo che bisogna rifare il codice per molte ragioni, per correggere molti errori, ma soprattutto per correggere un errore ispirativo fondamentale, per il quale i beni materiali, nel mondo di oggi, sono più protetti di quanto non siano i beni morali. Venne fatto allora un confronto che vale anche oggi, soprattutto sul terreno delle pretese esclusioni. Venne ricordato che vi sono dei reati che sono inverosimilmente puniti allo stesso modo, come la corruzione di minorenni e la truffa.

Ora, signor ministro, quali sarebbero le conseguenze di certe esclusioni? La Commissione ha già considerato, sia pure in sede non definitiva, cosa accadrebbe se restasse integro il testo governativo. Si vedrebbero amnistiati coloro che hanno corrotto la giovane creatura, che le hanno imposto un marchio perenne di infamia e di vergogna, e viceversa non sarebbe perdonato chi possa avere (in questo tempo così difficile, per vie tortuose, quando le vie diritte non sono aperte a tutti) danneggiato qualcuno per il valore di poche centinaia di lire.

Il discorso è forse più suggestivo che razionale, ma spesso i discorsi suggestivi sottintendono verità che arrivano, per la via diritta della coscienza e del cuore, alla persuasione di chi li ascolta.

Dunque, onorevole ministro e onorevoli colleghi, eliminiamo qualunque esclusione, se è vero che le esclusioni sollevano problemi così complessi e suscitano scrupoli così giustificati. D'altra parte, esse determinano anche, in senso pratico, delle complicazioni inevitabili. Comunque, una proposta è stata in certo senso epurata (perdonate il riferimento antipatico), l'altra si è irrigidita per taluni reati. Uno solo di essi supera, nella pena massima, i tre anni: quello che riguarda le offese al Presidente della Repubblica. Io sarei qui dell'opinione di tacere. È vero: mi ero richiamato al limite di pena sancito dal legislatore; limite che in questo caso è superato.

Però mi rendo conto di tante cose. È un beneficio, l'amnistia, che deve essere elargito mediante la firma di un uomo che non è soltanto la personificazione più alta dello Stato, ma anche dei propri scrupoli di coscienza. Lasciamo dunque fare secondo la sua ispira-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

zione, se si tratti di un titolo così particolare, così intrinseco alla sua persona ed ai valori simbolici della sua persona. Ho l'impressione che sia quasi indiscreto dirgli o suggerirgli qualche cosa.

Ma per gli altri reati che cosa dovremo dire ancora? Se escludiamo i reati contro la proprietà, dei quali alcuno abbiamo già visto cadere, sia pure alla prima stazione, che cosa rimane? Qualche vilipendio, non è vero? D'accordo, sono reati di vilipendio che implicano valori che stanno certamente a cuore a noi, se per ridare ad essi il loro senso, la loro attualità, la loro verità, abbiamo lottato per oltre vent'anni con indomita costanza. Ma bisogna essere conseguenti: sono reati puniti con un massimo di tre anni. E il discorso che facevo intorno al significato delle pene fissate dal legislatore, che costituiscono un punto fermo in confronto di ciò che è empirico e controverso, vale anche qui. Ma volete aggiungere l'ultimo pensiero, l'ultima riflessione? Santo Iddio, non sono reati politici? Politici o, quanto meno, a sfondo essenzialmente politico. Tutti, anche quelli nei confronti della bandiera. Oh, lo sappiamo noi cosa è la bandiera; noi che non l'abbiamo mai umiliata, che non l'abbiamo mai in alcun modo compromessa con gli errori, con le vergogne, con i sacrilegi di cui parla la storia recente della patria. Eppure, anche per la bandiera, il legislatore non ha avuto ritegno di determinare la pena massima in tre anni.

Mi si dirà: ma questo è un codice da rifare. Molte cose sono state sconvolte e si sono diversamente valutate molte situazioni. Verissimo, ma allora, onorevole ministro, sia fatta la cosa che urge da più di dieci anni; sia convocata una commissione di esperti, di legislatori capaci di impegnarsi con la loro saggezza e con la loro coscienza e sia rifatto tutto quanto, incominciando dalla revisione di quelli che sono i motivi ispiratori, ai quali mi richiama poco fa.

Ma se il codice, oggi, deve essere accettato per ogni altra parte, non vedo perché dovrebbe essere rifiutato per una finalità esclusivamente restrittiva.

Mi si conceda un ultimo rilievo (e così concludo, onorevole ministro). È possibile che proprio in un provvedimento che è stato sug-

gerito soprattutto da motivi politici, che vuole realizzare uno scopo essenzialmente politico, si operino delle esclusioni che hanno, come abbiamo facilmente dimostrato, quanto meno una radice ed una innegabile spinta politica? Non vi è contraddizione? Non vi è stranezza? Bisogna evitare anche le stranezze, specialmente quando esse implicano un senso morale, oltre che giuridico e sociale, e feriscano un principio fondamentale di equità.

Non devo dire di più; mi scuso di aver detto troppo. Abbiamo collaborato con buona volontà e soprattutto con la coscienza pura, per rendere migliore un provvedimento che vuole avere (lo abbiamo sentito ripetere da tutti) un carattere definitivo e che aspira a interrompere per un pezzo la lunga storia delle amnistie e dei condoni del nostro paese. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni, nella sua seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Circoscrizione XXVII (Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria): Gullo Fausto, Alicata Mario, Miceli Gennaro, Messinetti Silvio, Fiumanò Adolfo, Misefari Vincenzo, Cassiani Gennaro, Pugliese Vittorio, Foderaro Salvatore, Pucci Ernesto, Antoniozzi Dario, Bisantis Fausto, Ceravolo Mario, Reale Giuseppe, Larussa Domenico, Vincelli Sebastiano, Nucci Guglielmo, Mancini Giacomo, Minasi Rocco, Principe Francesco, Tripodi Antonino.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione e dichiaro convalidate queste elezioni.

La seduta termina alle 13,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI.

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI